

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 135<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 MARZO 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente MISSERVILLE

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE</b>	
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> .....	3	<b>Discussione del Doc. IV-ter, n. 1</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:</b>	
<b>Discussione e approvazione:</b>		<b>PRESIDENTE</b> .....	Pag. 14
<i>(1452) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>		<b>GARATTI (Forza Italia), relatore</b> .....	14
<b>VILLONE (Progr. Feder.), relatore</b> .....	46, 12	<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE</b>	
<b>FIEROTTI (Forza Italia)</b> .....	5	<b>Discussione del Doc. IV-bis n. 14</b>	
<b>SCIOVETTO, sottosegretario di Stato per l'interno</b> .....	6, 12	<b>Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:</b>	
<b>* GERMANA (Forza Italia)</b> .....	13	<b>PRESIDENTE</b> .....	15
		<b>RUSSO (Progr. Feder.), relatore</b> .....	15

**DISEGNI DI LEGGE****Discussione:**

(1405) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PIETRA LENZI (Progr. Feder.), relatore... Pag. 15  
e passim

CARELLA (Progr. Verdi-La Rete) ..... 17, 20

OSSICINI, ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale..... 19, 32

CAMPUS (Forza Italia) ..... 30

Verifiche del numero legale ..... 32, 33

Annunzio di presentazione ..... 32

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 14 MARZO 1995** ..... 33

**ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 35

Annunzio di presentazione ..... 35

Apposizione di nuove firme ..... Pag. 35

Assegnazione ..... 36

Presentazione di relazioni ..... 36

**COMMISSIONI PERMANENTI**

Richieste di osservazioni su documenti .. 36

**INCHIESTE PARLAMENTARI**

Annunzio di presentazione di proposte .. 37

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti ..... 37

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni ..... 37

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni ..... 37

Annunzio ..... 38, 40

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 68

**N. B.** - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

### **Presidenza del vice presidente MISSERVILLE**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18).  
Si dia lettura del processo verbale.

SERENA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Armani, Balesi, Bevilacqua, Bo, Bobbio, Brutti, Bucciero, Camo, Cappelli, Caputo, Casillo, Cecchi Gori, Costa, Cozzolino, Delfino, Dell'Uomo, De Paoli, Di Orio, Elbero, Fanfani, Guarra, Magris, Masiero, Molinari, Pedrizzi, Pozzo, Rosso, Staglieno, Staniscia, Taviani, Thaler Ausserhofer, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fronzuti, a Verona, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bratina, a Copenaghen, alla Conferenza delle Nazioni Unite.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1452) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordina-**

*rio e delle elezioni amministrative della primavera del 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Villone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non essendovi osservazioni, ne ha facoltà.

**VILLONE, relatore.** Signor Presidente, viene oggi in discussione il disegno di legge recante la conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 1995, con disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.

Si tratta di un decreto che reca alcune norme tecniche conseguenti alla legge approvata qualche giorno fa in quest'Aula sulla nuova disciplina per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, che sono appunto di attuazione e in qualche caso di precisazione di quella normativa.

All'articolo 1, comma 1, abbiamo disposizioni che disciplinano le operazioni di spoglio. All'articolo 1, comma 2, abbiamo una precisazione che riguarda l'individuazione dei consigli comunali e provinciali chiamati al turno elettorale. Infatti, per i consigli per i quali non c'è stata scadenza naturale del mandato le condizioni che rendono necessario il rinnovo devono essersi verificate entro il 5 marzo 1995.

All'articolo 2 si richiamano i modelli delle schede, con due tabelle allegate che descrivono tali modelli.

All'articolo 3 si autorizza il Ministero dell'interno, ovviamente per la *brevità dei tempi e per l'urgenza*, a provvedere mediante trattativa privata per tutto ciò che attiene alla fornitura dei beni e servizi occorrenti per l'organizzazione del turno elettorale.

La Camera ha poi introdotto una modifica, costituita dall'articolo 1-bis, che riguarda il numero minimo delle firme necessarie per la presentazione delle liste, che per questo turno elettorale è dimezzato rispetto a quello attualmente richiesto dalla legge.

Devo aggiungere che la Commissione affari costituzionali del Senato ha proposto un'ulteriore modifica che tende ad uniformare il periodo di presentazione delle liste per quanto riguarda il turno elettorale regionale, da un lato, e quello provinciale e comunale, dall'altro. Come relatore debbo esprimere parere favorevole su questo emendamento della Commissione; segnalo però la difficoltà che potrebbe emergere con la sua approvazione: essa comporterebbe il rinvio del decreto alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva, e quindi l'allungarsi dell'iter del provvedimento. I tempi sono ormai molto molto stretti per quanto riguarda il turno elettorale.

Gli uffici competenti sono già in piena attività nel portare avanti le operazioni necessarie. Per questo il profilo temporale ha una

rilevanza assai significativa: desidero segnalarlo all'Assemblea affinché ne tenga conto.

In conclusione, il relatore propone all'Aula la conversione in legge del decreto-legge n. 50.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fierotti. Ne ha facoltà.

**FIEROTTI.** Signor Presidente, è al nostro esame la proposta di convertire in legge il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.

Dichiaro subito di concordare con quanto ha detto il relatore: si tratta di norme tecniche la cui approvazione rappresenta quasi un atto dovuto per svolgere le elezioni nei tempi già decisi dal Governo. Tali norme mettono in condizione di applicare compiutamente la legge che è stata recentemente approvata proprio sul sistema elettorale per le consultazioni regionali. Noi naturalmente continuiamo ad esprimere su quel provvedimento il nostro dissenso, la nostra amarezza per il modo come è stato approvato e soprattutto per alcune norme in esso contenute. Ma, cosa fatta capo ha e quindi non è il caso di stare a recriminare.

Consentitemi di dire però che se in quell'occasione noi avessimo applicato di più il buon senso che spesso io avevo invocato nei miei interventi, ricevendo in cambio soltanto brusii da parte dell'Assemblea e non certo consensi, se avessimo fatto prevalere il buon senso forse alcune delle norme oggi al nostro esame non avrebbero avuto neppure ragion d'essere. Mi riferisco, per esempio, all'articolo 1-bis che costituisce il sostanziale accoglimento di una proposta di modifica da noi avanzata in quella sede: infatti si prevede il dimezzamento del numero di firme occorrenti per la presentazione delle liste. Era una delle questioni che nel corso dell'esame sulla riforma del sistema elettorale regionale avevamo sollevato e che non sono state accolte.

Ma, ad ogni modo, non c'è nulla da recriminare e, come dicevo, l'approvazione del provvedimento al nostro esame è quasi un atto dovuto. Per questo, lungi da noi ogni critica.

Desidero segnalare l'articolo 3 che reca deroghe rispetto ai principi generali dell'ordinamento per le forniture di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle elezioni. Sono norme simili a quella che era stata introdotta nel disegno di legge relativo al palazzo di giustizia di Palermo e che allora aveva suscitato le critiche, quasi le ire degli amici leghisti. Ricordo che addirittura veniva chiesta continuamente la verifica del numero legale allo scopo di non far approvare una norma che anche allora rispondeva ad esigenze di urgenza e necessità. Ebbene, ritroviamo quella norma quasi per intero e ritengo che abbia effettivamente il carattere dell'urgenza: mi chiedo se anche oggi ci saranno proteste su quest'argomento. Sicuramente non ci saranno perchè così vanno le cose. Non aggiungo altro.

Vorrei fin da ora annunciare il voto che verrà espresso dal Gruppo Forza Italia. Si tratta, tutto sommato, di un atto dovuto e di norme tec-

niche che potevano anche essere perfezionate; sono però d'accordo con il relatore Villone il quale ha ricordato che non è opportuno introdurre altri emendamenti in quanto, in caso contrario, si vanificherebbe l'urgenza del decreto-legge in esame. Proprio per questi motivi il Gruppo Forza Italia esprimerà un voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

**VILLONE, relatore.** Non ho nulla da aggiungere alla relazione svolta poco fa.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**SCIVOLETTO, sottosegretario di Stato per l'interno.** Signor Presidente, signori senatori, vorrei soffermarmi brevemente su quanto ha detto il senatore Villone in ordine all'emendamento 2.0.2, proposto dalla 1ª Commissione circa i tempi di presentazione delle liste per le elezioni provinciali e comunali.

Pur essendo favorevole in linea di massima all'introduzione di tale modifica, anche in Commissione ho raccomandato di tener conto dei tempi tecnici, considerato che nel caso l'emendamento venisse approvato il disegno di legge in esame verrebbe rinviato alla Camera per l'approvazione definitiva. Mi permetto di insistere su questo punto e mi sembra che anche il relatore e il senatore Fierotti abbiano manifestato lo stesso avviso.

Gli uffici del Ministero dell'interno auspicano una rapida conversione del decreto-legge, tenuto conto degli adempimenti tecnici, molteplici e notevoli, che incombono e che debbono essere avviati subito dopo l'entrata in vigore del provvedimento legislativo. Mi permetto pertanto di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea l'opportunità di respingere l'emendamento e quindi di approvare il decreto-legge nel testo licenziato dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50:

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis. - 1. Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si svolgono contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni di cui rispettivamente al quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è ridotto alla metà.

2. La lettera *d)* del quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“*d)* da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti”».

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto-legge, e con le annesse tabelle, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 1.

1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale e successivamente a quelle per la elezione del consiglio provinciale.

2. Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, che devono essere rinnovati nella primavera del 1995 per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono contestualmente alle consultazioni per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 5 marzo 1995.

#### Articolo 1-bis.

1. Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si svolgono contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni di cui rispettivamente al quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è ridotto alla metà.

2. La lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d*) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti».

#### Articolo 2.

1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B.

TABELLA A  
(prevista dall'articolo 2, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

PARTE I			PARTE II			PARTE III			PARTE IV		
1		1	1		10				10		
2		2	2		11				11		
3		3	3		12				12		
4		4	4		13				13		
5		5	5		14				14		
6		6	6		15				15		
7		7	7		16				16		
8		8	8		17				17		
9		9	9		18				18		
			NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE						NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE		

Segue: TABELLA A

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali; la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del capolista della lista regionale collegata con, accanto a destra, il contrassegno ovvero i contrassegni della medesima lista regionale, collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali.

La lista provinciale e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo. Se più liste provinciali sono collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate. In ogni caso, i contrassegni da riprodurre a destra del nome e cognome del capolista della lista regionale debbono essere contenuti nello stesso spazio.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della regione. I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale. I contrassegni delle liste regionali a destra del nome e cognome del capolista regionale sono disposti nella stessa sequenza determinata dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda dev'essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della regione a statuto normale, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.



Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14, ultimo comma della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni nonché dagli articoli 28, penultimo comma e 32, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, limitatamente alle elezioni che si tengono il 23 aprile 1995, la presentazione delle liste per le elezioni provinciali e comunali deve essere effettuata dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni».

2.0.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, lo do per illustrato e ribadisco le perplessità già espresse in precedenza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Come ho già detto, sarei favorevole alla proposta ma in considerazione dei tempi tecnici necessari esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dalla Commissione.

**Non è approvato.**

Ricordo che il testo degli articoli 3 e 4 del decreto-legge, è il seguente:

Articolo 3.

1. In deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per le forniture di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione delle elezioni regionali, da svolgersi nella primavera del 1995, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere a trattativa privata.

## Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

\* GERMANÀ. Signor Presidente, colleghe, colleghi, voterò in dissenso dal mio Gruppo - quest'ultimo esprimerà un voto favorevole mentre io mi asterrò - per i motivi che ora esporrò nel mio intervento.

Il provvedimento legislativo oggi al nostro esame è stato giustamente definito dal mio capogruppo, senatore La Loggia, una legge «lotteria». Anche il Presidente della Repubblica - l'ho appreso dalla stampa - l'ha definita una legge disgustosa e quasi offensiva, perchè non si può riservare con un marchingegno una quota fissa delle candidature nelle elezioni amministrative alle donne; a mio avviso, non possiamo porre il gentil sesso all'angolino, soprattutto perchè le donne che hanno ricoperto una carica elettiva - e mi rivolgo alle colleghe - hanno dimostrato di essere le più presenti, le più puntuali e hanno fornito un loro concreto contributo in tutte le sedi dove hanno rappresentato e rappresentano tuttora le istituzioni.

La mia posizione sarà di astensione anche perchè il sistema proporzionale dell'80 per cento, che si vuole mascherare come sistema maggioritario, tradisce l'83 per cento degli italiani, i quali, con il loro voto al referendum del 18 e 19 aprile 1993, ritenevano di aver cancellato il vecchio sistema elettorale. In questo modo, aumenteremo lo scollamento tra i cittadini e i loro rappresentanti.

Ritenevo che gli interventi che ho svolto in precedenza contro la reintroduzione delle preferenze nel sistema proporzionale, che è solo utile a far rivivere la partitocrazia con tutte le sue degenerazioni, avessero ingenerato dei dubbi nei colleghi, ma evidentemente essi sono distratti su questa materia, perchè sono presenti in Aula soltanto in occasione dell'esame di altri provvedimenti!

Mi appello a quelle forze politiche oggi favorevoli al sistema proporzionale che hanno condotto nel passato una battaglia contro il sistema delle preferenze, perchè favoriva taluni collegamenti con determinati ambienti certamente non cristallini.

Signor Presidente, come ho già spiegato la volta scorsa, con l'articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 1995 il voto non è più segreto, bensì controllabile se facciamo riferimento alla tabella A prevista dal comma 1 di tale disposizione normativa.

Verranno privilegiati i candidati più sensibili a determinate pressioni, che chiaramente guarderanno con attenzione ai loro interessi e non a quelli degli italiani.

Tangentopoli ci avrà certamente insegnato che molti degli eletti con tantissime preferenze si sono appropriati di soldi dello Stato, cioè di denaro degli italiani; e, signor Presidente - mi creda -, gli italiani oggi non gridano vendetta, ma pretendono che chi ha rubato restituisca i soldi allo Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

#### **Discussione del documento:**

**(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Donato Manfroi**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Manfroi, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa) (Doc. IV-ter, n. 1).

La relazione è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre che alle opinioni espresse dal senatore Manfroi si applichi l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Domando al relatore, senatore Garatti, se intende intervenire.

GARATTI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Manfroi.

**È approvata.**

#### **Discussione del documento:**

**(Doc. IV-bis, n. 14) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor**

**Adolfo Battaglia, nella sua qualità di ministro dell'industria pro tempore**

**Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-bis, n. 14, recante «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Adolfo Battaglia, nella sua qualità di ministro dell'industria *pro tempore*, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici). La relazione scritta è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Russo, se intende intervenire.

RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, mi riporto alla relazione scritta e resto a disposizione dei colleghi se desiderassero qualche chiarimento.

PRESIDENTE. Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre che il Senato conceda l'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Adolfo Battaglia.

Poichè non sono state presentate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, queste ultime si intendono approvate, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 8, del Regolamento.

**Discussione del disegno di legge:**

**(1405) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», già approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice Pietra Lenzi ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non essendovi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare.

PIETRA LENZI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, che reca disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, contiene di-

sposizioni in larga parte reiterate attraverso una serie di decreti-legge adottati dal luglio 1993 e mai convertiti nei termini costituzionali.

Questo decreto-legge è arrivato a noi dalla Camera dei deputati, dove è stato approvato in Aula il 21 febbraio.

Passando ad una breve descrizione del decreto, con l'articolo 1, comma 1, viene ricostituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il trasferimento degli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tale fondo ha il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del citato testo unico.

Gli interventi che è possibile finanziare, a valere su tale fondo, riguardano progetti di prevenzione e recupero elaborati da amministrazioni statali, enti locali, unità sanitarie locali, soggetti privati e regioni, queste ultime ai fini della formazione degli operatori.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 2 dell'articolo 1 inserendo anche il Ministero del lavoro tra le amministrazioni dello Stato autorizzate a presentare i progetti. A questo proposito sono stati presi in considerazione anche i soggetti con alcoolodipendenza correlata. Inoltre, dato importante, al comma 4, relativo ai progetti elaborati dai soggetti privati, si sono previsti finanziamenti anche per interventi attuati nella fase della prevenzione oltre che nella fase di recupero e di inserimento e si è prevista la possibilità per le cooperative sociali di intervenire per quanto riguarda l'addestramento e l'inserimento nel lavoro dei soggetti tossicodipendenti.

Credo sia importante per tutti tener presente che se il provvedimento in esame non viene approvato decade provocando conseguenze di incertezza per tutti i soggetti che operano nel settore.

L'articolo 4 opera per la prima volta la regionalizzazione di una quota pari al 25 per cento del Fondo nazionale a decorrere dall'anno 1996. Inoltre, prende in considerazione per la distribuzione dei fondi non soltanto il numero degli abitanti ma anche il numero dei posti residenziali e semiresidenziali presenti in regione, le sedi operative e i programmi attivati in ambito regionale.

Con l'articolo 5 viene istituito un nucleo operativo del quale fanno parte anche due rappresentanti delle regioni.

Con l'articolo 6 viene rafforzata l'attività dell'Osservatorio sulle tossicodipendenze e viene istituito uno sportello per il cittadino.

All'articolo 7 si prevede la possibilità da parte dello Stato di dare in uso immobili ad enti locali, a unità sanitarie locali ed anche ai centri autorizzati e convenzionati per destinarli a centri di cura, di recupero e a case di lavoro.

L'articolo 8, sul quale si è soffermata la discussione in Commissione e sono stati presentati alcuni emendamenti, riguarda la materia degli organici del SERT.

È evidente che il decreto-legge in discussione non è adeguato ad affrontare convenientemente la problematica delle tossicodipendenze così come si è andata instaurando negli ultimi anni, come pure presenta certamente molte lacune riguardo alle attività dei SERT e al loro organico. Rimane il fatto che esso rappresenta uno strumento necessario ed urgente perchè gli enti locali, le associazioni private e le cooperative pos-

sano continuare in un'opera che tutti riteniamo estremamente importante. È un peccato che il provvedimento sia pervenuto in Commissione in una fase abbastanza concitata del nostro lavoro e non abbia quindi avuto in tale sede nè avrà - temo - in Aula lo spazio sufficiente per essere discusso nonostante affronti problematiche non solo personali, ma familiari e di tutta la comunità, che sono particolarmente sentite; è diffuso il disagio sociale ed anche, di conseguenza l'emarginazione. In ogni caso, pur prendendo atto di tali limiti, credo e spero che qualcosa si possa recuperare nel dibattito in Aula.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Carella. Nè ha facoltà.

**CARELLA.** Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, in realtà il decreto-legge di cui ci occupiamo stasera è l'ennesimo decreto più volte reiterato anche se, in questo caso, viene affrontata una questione molto delicata ed importante qual è appunto la lotta al fenomeno delle tossicodipendenze.

Anche stavolta l'Aula del Senato è costretta a compiere una scelta, vale a dire se convertire il decreto così come è stato licenziato dalla Camera dei deputati oppure se apportare quelle modifiche che pur sono necessarie, nella piena consapevolezza però che la seconda scelta comporta necessariamente la decadenza del provvedimento in quanto non vi sono, come è già stato detto dalla senatrice Pietra Lenzi, i tempi tecnici per consentire la seconda lettura nell'altro ramo del Parlamento.

Rispetto a questa scelta in primo luogo bisogna dire che sarebbe opportuno convertire in legge tale decreto-legge per chiudere definitivamente, dopo diverse reiterazioni, una partita ancora aperta e dall'esito decisamente incerto.

Credo che bisogna anche tener conto delle modifiche che comunque sono state apportate dalla Camera dei deputati. Si tratta di modifiche certamente migliorative rispetto all'originaria stesura. Infatti, il decreto nella sua prima stesura era semplicemente un mezzo per distribuire denaro alle comunità, senza affrontare questioni più complesse, come quelle dell'alcooldipendenza e della possibile riduzione del danno, dell'organizzazione della funzionalità e della riqualificazione dei SERT, o problemi ancor più importanti e qualificanti per una efficace lotta alla tossicodipendenza, connessi alla prevenzione e all'educazione sanitaria in tutte le fasi di questa battaglia, nella quale tutta la società deve impegnarsi.

Tuttavia, nonostante gli apprezzabili miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati, molte risultano ancora le questioni aperte che meritano un'adeguata definizione: ne sono testimonianza il lavoro svolto nella Commissione sanità del Senato e i numerosi emendamenti presentati da colleghi di tutti i Gruppi politici. Si tratta di emendamenti ampiamente condivisibili e tutti tendenti ad apportare ulteriori miglioramenti al provvedimento al nostro esame. Anch'io, assieme ad altri colleghi progressisti, ho presentato in Commissione diversi emendamenti; ma alla luce delle considerazioni fatte in premessa, insieme agli altri presentatori ritengo che in questo momento la strada più opportuna sia quella di una rapida conversione in legge del decreto n. 309. Siamo tal-

mente convinti di questo che abbiamo ritirato tutti i nostri emendamenti; come ho già fatto in Commissione, invito i colleghi che hanno ripresentato emendamenti in Aula, per senso di responsabilità, a fare altrettanto, in quanto credo che il loro fine sia identico al nostro, quello cioè di apportare dei miglioramenti al testo.

Nel momento in cui abbiamo preso questa decisione, abbiamo tenuto conto di un'altra importante esigenza per il Parlamento e anche per il Governo - credo sia questo il punto qualificante - sulla quale concorda anche il ministro Ossicini: occorre predisporre in tempi brevi una nuova legge che tenga conto degli interventi posti in essere sul piano normativo e soprattutto dell'esperienza maturata in questi anni sul territorio. Una nuova legge che assegni maggiori competenze e responsabilità alle regioni, che risolva i numerosi problemi giuridici del personale operante nei SERT, recuperando al massimo l'esperienza e la pluralità delle competenze professionali maturate sul campo; una legge che si ponga anche i problemi della riduzione del danno.

Per queste ragioni preannuncio che il voto del Gruppo dei Progressisti-Verdi-La Rete sarà favorevole ad una rapida conversione in legge del decreto al nostro esame nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, che invito anche ad illustrare il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premessi che ritiene necessario ed urgente convertire in legge il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, unico strumento, nell'immediato, per assicurare la dovuta continuità agli interventi in essere;

considerato che il decreto-legge n. 19 appare carente ed inadeguato a rispondere alle problematiche affrontate,

impegna il Governo:

a predisporre in tempi brevi un disegno di legge che, prendendo atto dell'evoluzione del fenomeno delle dipendenze da droghe e da alcool e dei molteplici problemi ad esse connesse, recuperi e faccia proprie le proposte contenute negli emendamenti presentati al decreto-legge in sede di discussione in Commissione Sanità;

definisca la ripartizione del Fondo per il finanziamento dei progetti, privilegiando gli stanziamenti a favore degli enti locali, unità sanitarie locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ed associazioni senza fine di lucro;

che siano previsti finanziamenti a progetti di prevenzione e recupero finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati ed analizzati, con verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati;

che relativamente alla questione del personale, la figura dello psicologo trovi adeguato riconoscimento anche in termini di inquadramento nell'organico;

che siano attentamente valutate le questioni ancora rimaste insolute, relative al personale operante nei SERT.

9.1405.1

PIETRA LENZI, BETTONI BRANDANI, PETRUCCI,  
DI ORIO, TORLONTANO

**PIETRA LENZI, relatore.** Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo con le considerazioni del senatore Carella: è necessario convertire questo decreto-legge anche per dare sicurezza a chi opera nel settore.

Quanto all'ordine del giorno, ritengo che si illustri da sè.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

**OSSICINI, ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.** Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo un lungo iter, il decreto-legge n. 19 del 1995, la cui versione originaria risale al lontano gennaio 1993, giunge infine all'esame di questa Assemblea per il voto definitivo sulla conversione in legge.

Concordo sulle problematiche evidenziate nel corso degli interventi, in quanto comprendo appieno (anche per la mia esperienza professionale) la vastità e la delicatezza delle tematiche legate alla tossicodipendenza, cui certo il presente decreto-legge non pretende di dare risposte esaustive.

D'altra parte, le finalità del decreto-legge sono limitate alla razionalizzazione delle attività di erogazione dei contributi pubblici in favore dei soggetti che operano nel campo della prevenzione e del recupero dalla tossicodipendenza. Ed è proprio in considerazione dell'attività svolta da questi soggetti, spesso con ammirabile abnegazione, che occorre, dopo una lunga serie di reiterazioni, fornire la certezza della disciplina riguardo i contributi pubblici, convertendo finalmente in legge il decreto oggi all'esame.

Non posso non sottolineare la disponibilità e la sensibilità dimostrate anche dal Senato, dopo il voto praticamente unanime espresso dalla Camera. Infatti gli onorevoli senatori, durante i lavori presso la 12ª Commissione hanno ampiamente dimostrato di cogliere l'importanza di questo decreto-legge, su cui sono protese le aspettative di tanti soggetti, comuni, regioni, comunità e organizzazioni di volontariato, che attendono il sostegno da parte dello Stato. È pertanto inutile sottolineare che la mancata conversione in legge arrecherebbe danni notevoli, che ricadrebbero direttamente sulle tante persone tossicodipendenti che usufruiscono dei servizi attivati dagli enti pubblici e privati.

Il Governo e il Parlamento non possono più deludere queste aspettative.

Con l'approvazione di questo decreto-legge da un lato si pone termine ad una situazione di incertezza giuridica, dall'altro, si avvia una riflessione più ampia.

A tal proposito, ho assunto un impegno preciso in Commissione di fronte a colleghi che avevano giuste rivendicazioni da avanzare, che condividevo e che non sono contenute in questo decreto-legge. L'appro-

vazione di questo decreto mi permetterà di presentare un disegno di legge che terrà conto di tutto quanto è stato chiesto, se voi lo approverete; potremmo discuterlo in questa sede e anzi mi impegno a presentarlo al Senato.

Tenendo conto di questi dati, vi prego — anche come operatore del settore, poichè da quarant'anni mi occupo di problemi riguardanti anche la tossicodipendenza — di valutare le possibilità di permettermi di lavorare in questo senso grazie al vostro voto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ministro, la invito anche a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

**OSSICINI, ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.** Non solo sono favorevole, ma ritengo che l'ordine del giorno sia la base che terrò presente per il disegno di legge che dovrò presentare.

**PRESIDENTE.** Senatrice Pietra Lenzi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno che è stato accolto dal Governo?

**PIETRA LENZI, relatore.** Non insisto per la votazione.

**CARELLA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CARELLA.** A nome del mio Gruppo, vorrei apporre la mia firma all'ordine del giorno presentato dalla senatrice Pietra Lenzi.

**PRESIDENTE.** D'accordo, senatore Carella. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

**MEDURI, segretario:**

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 8, limitatamente ai commi 1 e 2, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime altresì parere di nulla osta sull'articolo 5, comma 3, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia ripristinato il numero dei componenti originariamente previsto dal testo del decreto-legge, e sull'articolo 8, comma 4, a condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia soppresso l'ultimo periodo.

Osserva inoltre che l'articolo 2 prevede deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, in materia di conservazione in bilancio di somme stanziare non impagnate, nonché di aperture di credito a favore di funzionari delegati».

«Per quanto riguarda il testo del decreto, dichiara di revocare il precedente parere per la parte relativa a tutte le contrarietà e condizioni ai

sensi dell'articolo 81, nel presupposto che i commi 1 e 2 dell'articolo 8 siano da interpretare come tali da far riferimento a concorsi ed inquadramenti già avvenuti, senza nulla innovare rispetto all'ordinamento in essere».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 8.21, 8.24, 8.28, 8.100, 8.101, 8.102 e 8.103 su cui formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art 1.

1. Il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226, 8 settembre 1993, n. 347, 8 novembre 1993, n. 437, 7 gennaio 1994, n. 9, 8 marzo 1994, n. 165, 6 maggio 1994, n. 274, 15 luglio 1994, n. 446, 19 settembre 1994, n. 539, e 18 novembre 1994, n. 633.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19:

*All'articolo 1:*

*al comma 2, all'alinea, dopo le parole: «della sanità,» sono inserite le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale,»; e dopo la parola: «progetti» sono inserite le seguenti: «, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire,»;*

*al comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

*«e-bis) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.»;*

*al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dalla tossicodipendenza» sono inserite le seguenti: «e dalla alcooldipendenza correlata»; ed il secondo periodo è soppresso;*

*al comma 4, le parole: «finanziamento di progetti di» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcool-dipendenza correlata nonchè al»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti»;*

*al comma 5, le parole: «privati convenzionati» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,»; e le parole: «è destinata una quota del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata una quota non inferiore al 3 per cento».*

*All'articolo 2, al comma 3, le parole da: «Al finanziamento» fino a: «ed al prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto».*

*All'articolo 3:*

*al comma 2, le parole: «degli articoli 131, 132 e 134 del medesimo testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto»; e dopo le parole: «di grazia e giustizia,» sono inserite le seguenti: «delle finanze,»;*

*al comma 3, le parole: «in collaborazione con le agenzie del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: «in proporzione del numero degli abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semiresidenziali, delle sedi operative e dei programmi attivati,»;*

*al comma 3, le parole: «Il tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «In tal caso».*

*All'articolo 5:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali istituito, fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, previsto all'articolo 4 del presente decreto, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il nucleo compie verifiche a campione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il nucleo può altresì compiere verifiche su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti le problematiche delle tossicodipendenze»;

*al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il nucleo è composto da quindici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, due rappresentanti delle regioni e quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia.»;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello in rappresentanza della Amministrazione della pubblica istruzione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri inte-

ressati, e sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti alle amministrazioni dello Stato».

*All'articolo 7, al comma 1 è premesso il seguente:*

«01. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: "Agli enti locali" fino a: "possono essere dati in uso" sono sostituite dalle seguenti: "Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, possono essere dati in uso"».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, le parole: «sono conferiti» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere conferiti»;*

*ai commi 1, 2 e 3, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»;*

*al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma ulteriormente aumentato di un terzo».*

*L'articolo 9 è soppresso.*

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 4 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autoriz-

zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

e-bis) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione

dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

#### Articolo 2.

1. Le somme stanziare per il fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziare per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabi-

lità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

8. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

9. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

### Articolo 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,

nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

#### Articolo 4.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semiresidenziali, delle sedi operative e dei programmi attivati, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzia le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali è istituito, fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, previsto all'articolo 4 del presente decreto, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza.

2. Il nucleo compie verifiche a campione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il nucleo può altresì compiere verifiche su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti le problematiche delle tossicodipendenze.

3. Il nucleo è composto da quindici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, due rappresentanti delle regioni e quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. È escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche.

5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello in rappresentanza della Amministrazione della pubblica istruzione, sono nominati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti alle amministrazioni dello Stato.

6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 3, dopo le parole: «di efficienza e di efficacia», inserire le seguenti: «di cui due rappresentanti delle associazioni di volontariato impegnate in opera di recupero dei tossicodipendenti, in comunità terapeutiche, iscritte agli albi di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, aventi dimensione nazionale.*

5.100

CAMPUS, CONTESTABILE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CAMPUS. Signor Presidente, l'articolo 5 istituisce un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza che compie verifiche a campione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. L'articolo 5 esclude però dai componenti del nucleo la parte più attiva, e soprattutto quella più efficace, in realtà, nel recupero dei tossicodipendenti, ossia le comunità terapeutiche ed il volontariato.

Si può obiettare - è già stato fatto in Commissione - *in primis* la necessità di far passare in fretta il decreto. Se non ricordo male, questo è uno dei decreti che hanno il *record* di reiterazioni; quindi, come sempre, la necessità viene richiamata, credo anche in questo caso, a scopo strumentale, perchè è un decreto vecchio.

È stato obiettato che il nucleo ha una breve durata, perchè gli viene data una scadenza; ma quel che richiamo è il segnale che viene dato. È stata creata una struttura che dovrebbe verificare come lo Stato investe, attraverso le varie diramazioni periferiche, nel recupero dei tossicodipendenti, ma non si dà spazio, nell'ambito di questa verifica, a quella che - ripeto - è la componente purtroppo - debbo rilevare questo «purtroppo» - unicamente attiva nel recupero dei tossicodipendenti.

È stato anche obiettato che il nucleo ha delle funzioni di verifica; quindi, essendo le comunità terapeutiche dei soggetti a cui vengono affidati i soldi dal Fondo sanitario nazionale, si potrebbe dire che il controllato diventa controllore di se stesso. Ma allora questo varrebbe an-

che per i rappresentanti delle regioni o per gli altri componenti. In questa fase, in cui (è inutile negarlo, lo hanno detto tutti) abbiamo la necessità di effettuare degli interventi reali ed effettivi (già è stato detto che questo decreto comunque sarà di scarsissima efficacia rispetto agli effetti che produrrà nella lotta alla tossicodipendenza), non possiamo escludere aprioristicamente una componente per un errore - perchè credo sia tale - commesso sia dal legislatore quando ha predisposto il decreto, sia della Camera quando lo ha approvato con alcune modifiche, senza però valutarne l'importanza. Non possiamo continuare a sbagliare solo perchè c'è fretta; peraltro, credo che questa sia la tredicesima reiterazione del decreto.

Cerchiamo allora di operare nella maniera più corretta, soprattutto riconoscendo quelle componenti che nel territorio realmente conducono, senza fini di lucro, una battaglia continua, giornaliera, costante e a bassissimo costo sociale per lo Stato, la vera lotta per il recupero dei tossicodipendenti. Smettiamola invece di finanziare inutili carrozzoni che, con altissimi costi e bassissima efficacia, rispondono soltanto a logiche clientelari.

Chiedo pertanto che questo emendamento, con il quale si introduce nel nucleo una rappresentanza delle comunità terapeutiche, venga approvato dall'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale)*.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

**PIETRA LENZI, relatore.** Apparentemente il discorso del senatore Campus sembra estremamente aperto nei confronti delle associazioni di volontariato, ma evidentemente lo stesso collega Campus non ha esperienza di lavoro in questo settore del volontariato.

Vorrei far presente che la finalità di questo nucleo è proprio quella di verificare l'efficienza e l'efficacia degli interventi. Tutti coloro che operano nel settore sanno che esistono sistemi e modalità di intervento da parte delle singole comunità terapeutiche, ispirati a scelte legate a diverse concezioni culturali, tutte estremamente interessanti. Non è possibile pensare che due rappresentanti delle associazioni di volontariato debbano giudicare le attività poste in essere da altre associazioni di volontariato. Tale proposta potrebbe porre gli stessi rappresentanti in grande difficoltà.

Inoltre, l'importanza di questo tipo di verifica sta nel fatto che il controllo sia attuato da chi non è direttamente interessato dall'attività in questione.

Faccio anche presente che alla necessità, senza dubbio reale, di avere anche degli elementi di giudizio da parte di chi opera nel settore all'interno di strutture private, possono far fronte i quattro rappresentanti particolarmente esperti, previsti nel decreto che non sono quindi nè rappresentanti ministeriali, nè delle regioni e possono recare contributi estremamente importanti nel giudicare le attività.

Esprimo pertanto parere contrario.

OSSICINI, *ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale*. Esprimo parere contrario per le ragioni precedentemente espresse.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

### **Verifica del numero legale**

LISI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo pertanto la seduta per un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 20).*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro e dai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente:*

«Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (1496);

«Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» (1497).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1405**

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.100.

### Verifica del numero legale

LISI. Chiediamo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a constatare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, la Presidenza decide di togliere la seduta e di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge n. 1405 alla prossima seduta, già convocata per martedì prossimo alle ore 17.

### Mozioni, e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

*D'ALESSANDRO PRISCO, segretario, dà annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### Ordine del giorno per la seduta di martedì 14 marzo 1995

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 marzo, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

#### I. votazione finale del disegno di legge.

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359).

#### II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369).

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497).

- BOSO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (237).

- DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (360).

- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (373).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309\* (Approvato dalla Camera dei deputati) (1405).

La seduta è tolta alle ore (20,05).

### Allegato alla seduta n. 135

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1942. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali» (1491) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 1944. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi» (1492) (Approvato dalla Camera dei deputati).

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BRUNO GANERI. - «Istituzione del tutor scolastico» (1488);

BORRONI, BARBIERI, CORVINO, DI BELLA e SCRIVANI. - «Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari» (1489);

MONTELEONE e BEVILACQUA. - «Norme per l'immissione nei ruoli dei direttori incaricati dei conservatori di musica» (1490);

LISI, XIUMÈ, MOLTISANTI, MAIORCA, MONTELEONE, RECCIA, MOLINARI, DEMASI, COZZOLINO, CASILLO e BUCCIERO. - «Estensione dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, recante riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914/1918 e alle guerre precedenti» (1493);

CARELLA. - «Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante norme sulla disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali» (1494);

DI BELLA. - «Istituzione delle scuole di medicina veterinaria» (1495).

#### **Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

I senatori Presti, Xiumè, Marinelli, Reccia e Moltisanti hanno dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1413.

I senatori Orlando, Bruno Ganeri, De Luca, Benvenuti, Pugliese, Rossi, Alò, Fontanini, Di Maio, Manieri, Sellitti, Borgia, Bevilacqua, Specchia, Robusti, Fagni e Meduri hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1483.

### **Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):*

PREIONI ed altri. - «Modifiche al codice penale, recanti sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa» (1435), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 4ª Commissione permanente (Difesa):*

GALLOTTI e PETRICCA. - «Nuovo ordinamento delle bande dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare» (1296), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

FOLLONI ed altri. - «Riforma della scuola secondaria superiore e prolungamento dell'obbligo scolastico» (1420), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 7 marzo 1995, il senatore Castellani ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991» (1001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), il senatore Migone ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991» (592-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

### **Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su documenti**

La 13ª Commissione permanente è stata chiamata a formulare le proprie osservazioni sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (n. 70) - trasmesso

dal Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea - deferito in data 21 febbraio 1995 alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), con osservazioni della 12ª Commissione.

### **Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte**

In data 8 marzo 1995, è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

BETTONI BRANDANI e BUCCIARELLI. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla procreazione medico-assistita» (Doc. XXII, n. 9).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 7 marzo 1995, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 16 febbraio 1995.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

La Commissione tecnica per la spesa pubblica, istituita presso il Ministero del tesoro, con lettera in data 9 febbraio 1995, ha trasmesso il volume su «Il controllo della spesa pubblica - Interpretazioni e proposte».

Detto volume sarà trasmesso alla 5ª Commissione permanente.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Passigli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00527, dei senatori Falqui ed altri.

### **Interrogazioni, annunzio di risposte scritte**

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 29.

### Mozioni

BRUNO GANERI, CARCARINO, DONISE, DE LUCA, DI BELLA, STANISCIÀ, ORLANDO, PREVOSTO, BERTONI, LAFORGIA, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, BUCCIARELLI, ANGELONI, PIETRA LENZI, DE GUIDI, GALLO. - Il Senato,

premesso che gli episodi verificatisi nelle scorse settimane, che hanno visto numerosi casi di suicidio giovanile, mostrano quanto profondo sia il grado di infelicità delle giovani generazioni ed il malessere diffuso, che va al di là dei riferimenti statistici (che registrano una media di due casi al giorno);

considerato:

che tali drammatici episodi vengono spesso attuati con modalità spettacolari (quasi a ricercare l'attenzione dei *mass-media* per un gesto disperato, che esprime l'intima angoscia esistenziale) ed instaurano un meccanismo perverso di emulazione, tra giovani, dei comportamenti autolesionistici;

che la provenienza di questi giovani da classi sociali le più disparate conferma che prioritarie nell'ordine delle cause sono la condizione di sradicamento da un sistema di valori fondati e da un insieme di variabili culturali ben definite, aggiunte alla drammatica situazione di incertezza relativa all'inserimento nel mondo del lavoro,

impegna il Governo ad assumere iniziative:

affinchè la società, ed *in primis* le istituzioni, svolgano un ruolo per favorire la crescita equilibrata dei giovani, in un ambiente ricco di stimoli e di valori, ed indicatore di prospettive concrete di occupazione e di realizzazione umana e professionale;

affinchè sia definito il ruolo delle istituzioni, nei meccanismi di formazione dell'identità giovanile, e - quindi - siano superate le politiche sostanzialmente indifferenti o quantomeno infruttuose sinora attuate a tale scopo che hanno portato, tra l'altro, nel nostro paese, al crollo degli indici di natalità, alla perdita del ruolo formativo della scuola, al disinteresse nei confronti delle necessità della famiglia, quale si è evoluta negli ultimi decenni, all'opera spesso massificante e negativa dei mezzi di informazione con conseguente e drammatica mancanza di modelli di riferimento;

affinchè siano definite le linee programmatiche di un intervento a lungo termine, nei molteplici, diversi settori istituzionali coinvolti, allo scopo di favorire la crescita equilibrata ed il benessere delle giovani generazioni, a recuperare così la dimensione di «*unicum*» che dovrebbe caratterizzare ogni individuo.

(1-00058)

SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, PUGLIESE. - Il Senato,

considerato:

che il Senato della Repubblica con voto all'unanimità ha già espresso di recente una raccomandazione al Governo affinchè sul processo di privatizzazione della STET si andasse ad un momento di rifles-

sione, proprio in merito all'opportunità di privatizzare questa primaria azienda pubblica e, poi, nel caso, riflettere bene anche intorno ai confini ed alle condizioni irrinunciabili di una ipotetica privatizzazione di un'azienda pubblica in un settore strategico;

che il bisogno di ulteriore riflessione nasceva proprio dal grande valore strategico del settore delle telecomunicazioni e della informazione multimediale, sia per gli interessi economici dello Stato ma ancor più per le garanzie necessarie allo sviluppo della democrazia nel nostro paese;

che non vi è dubbio che siffatte preoccupazioni continuano a permanere al centro dell'attenzione e del dibattito politico ed anzi gli ultimi sviluppi ne hanno ulteriormente aumentato le intensità;

che l'accelerazione del processo di privatizzazione della STET, oltre ad un palese dispregio della volontà di uno dei due rami del Parlamento, si configura come una avventurosa e spregiudicata manovra di svendita del patrimonio pubblico al fine di realizzare risorse economiche immediate, i cui effetti però producono un danno per il nostro paese maggiore degli utili immediati, sempre che non avvenga il solito meccanismo all'italiana consentendo a Mediobanca di acquisirla addirittura senza alcun onere;

che il formarsi di un *pool* di banche che formalizzano una loro proposta di privatizzazione aggiunge preoccupazione a preoccupazione, proprio in quanto esso mette in evidenza come tutto il processo è concepito dagli addetti, dai vertici dell'IRI e dalla finanza del nostro paese come una grande occasione di mega-speculazioni finanziarie in totale disinteresse del valore strategico del settore;

che il Parlamento ed il Governo, proprio perchè espressione degli interessi della collettività e responsabili del suo futuro, non possono avere lo stesso modo di affrontare queste questioni;

nel ribadire la propria volontà di una pausa di riflessione sulla opportunità di privatizzare la STET,

richiama il Governo ad un più corretto rapporto con il Parlamento e lo impegna a non mettere in essere atti che possano in qualche modo pregiudicare la possibilità del permanere di un polo pubblico nel settore delle telecomunicazioni.

(1-00059)

MIGONE, BERTONI, SERRI, GALLO, FAGNI, PIERONI, PELLELLA, STEFANO, LARIZZA, SCIVOLETTO, PETRUCCI, CORVINO, DONISE, CARPI, ROSSI, MANZI, BERGONZI, CRIPPA, CAPONI, SALVATO, MARCHETTI, CASTELLANI, BORGIA, DE NOTARIS, BRUNO GANERI, BONAVITA, CUFFARO, DE LUCA, PINTO, PUGLIESE, DI BELLA, SENESE, VIGEVANI, ORLANDO, TRIPODI, ALÒ, SARTORI, FALQUI, CARCARINO, STAJANO, BENVENUTI, PIETRA LENZI, SERRA, DI MAIO, CARELLA, FABRIS, FANTE, PASQUINO, BISCARDI, D'ALESSANDRO PRISCO, CANGELOSI, ROCCHI, VISENTIN, MANARA, FONTANINI, LORENZI, ANDREOTTI, BETTONI BRANDANI, BARBIERI, BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, SCRIVANI, CASADEI MONTI, CARPINELLI, PERUZZA, SCAGLIOSO, LORETO, CADDEO. - Il Senato,

rilevato che la decisione «irrevocabile» della Croazia di porre fine al mandato dei caschi blu, che scade il prossimo 31 marzo - senza che le

parti interessate al conflitto abbiano trovato un accordo politico sul futuro dei territori della Craina e della Slavonia orientale, controllati da milizie serbe - rischia di far esplodere nuovamente, dopo il cessate il fuoco, un conflitto armato generalizzato, che coinvolgerebbe inevitabilmente la Croazia e la Repubblica federale jugoslava e porrebbe fine anche alla fragile tregua delle armi in atto nella Bosnia, col pericolo che la guerra coinvolga anche altri paesi e nazionalità della regione;

valutato che tale rischio potrebbe essere accentuato dalla recente alleanza militare fra Croazia e Bosnia che, non a caso, ha suscitato fortissime preoccupazioni;

rilevato, altresì, che le intensificate violazioni della *no-fly zone* nel mese di febbraio possono essere interpretate come uno sforzo di riarmo della parte serba in Bosnia, in vista di una ripresa dello scontro armato su basi bipolari, avente protagoniste, non più indirette, Belgrado e Zagabria;

considerato:

che è interesse primario dell'Italia ed interesse specifico dell'Unione europea fare ogni sforzo, nell'ambito della Comunità internazionale, per scongiurare il pericolo della ripresa del confronto armato nei Balcani;

che tutti i paesi e tutte le parti interessate della regione devono cooperare con le Nazioni Unite nella ricerca di una soluzione pacifica del conflitto, che assicuri la convivenza dei popoli dei Balcani nel rispetto della giustizia e dei diritti di tutti,

impegna il Governo italiano:

ad attivare in tal senso la propria rappresentanza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, affinché l'ONU adotti tutte le misure necessarie per scongiurare la ripresa del confronto armato e per indurre tutte le parti a cooperare nella ricerca di una soluzione pacifica del conflitto, nonché a richiedere la convocazione di un Consiglio europeo straordinario, che consenta all'Unione europea di mettere a disposizione del processo di pace nella regione le proprie risorse politiche, umane ed economiche;

a sollecitare, in tale contesto, una verifica dell'applicazione dell'*embargo* come strumento di pressione, a favore di una soluzione equa e pacifica del conflitto, nei confronti di tutti i governi dell'ex Jugoslavia.

(1-00060 p.a.)

### Interrogazioni

PIERONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che secondo notizie d'agenzia il delitto di San Bonifacio, in provincia di Verona, che ha visto l'accoltellamento del trentenne Paolo Beltrame da parte di Nicola Todesco da tempo residente in Bulgaria, avrebbe come movente un traffico di materiale radioattivo;

che l'omicida avrebbe dichiarato, dopo essere stato arrestato, di avere gettato nell'Adige, fra Verona e Zevio, due contenitori di materiale radioattivo;

che questo è solo l'ultimo episodio da cui emerge in modo sempre più evidente il conflitto fra l'attività della criminalità organizzata e le più elementari esigenze di tutela dell'ambiente e di difesa della salute e della sicurezza dei cittadini;

che altre interrogazioni relative a fatti paradigmatici per apprezzare l'entità e la pericolosità di tale conflitto, quali il contrabbando - sempre dai paesi dell'Est - di diserbanti e pesticidi per l'agricoltura a elevato contenuto tossico o la vicenda del materiale radioattivo della nave «Korabi», sono rimaste senza risposta;

che sembra esserci a tutti i livelli istituzionali una grave sottovalutazione del problema,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per contrastare il diffondersi delle ecomafie e la sempre più profonda penetrazione della criminalità organizzata nella gestione di attività illegali contrastanti la difesa dell'ambiente.

(3-00529)

DE LUCA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la legge n. 724 del 1994, provvedimento collegato alla legge finanziaria, prevede (articolo 13) ipotesi di deroga al «blocco» del pensionamento di anzianità - stabilito contestualmente - che presentano contraddizioni e dubbi interpretativi di notevole rilievo (come denunciato, tra l'altro, con l'interrogazione 3-00449 presentata dallo scrivente in data 1° febbraio 1995, tuttora senza risposta);

che la responsabilità di tali contraddizioni e dubbi interpretativi (come del pregiudizio in danno dei lavoratori autonomi, denunciato con altra interrogazione del 31 gennaio 1995, parimenti senza risposta) ricade esclusivamente sul Governo (allora) in carica, che - dopo avere contrastato radicalmente l'estensione al «blocco» previsto dal «collegato», delle deroghe previste da decreti-legge nella stessa materia (si veda la rigida posizione sul punto, espressa in Commissione bilancio del Senato dal senatore Grillo, in rappresentanza del Governo allora in carica, appunto) - ha proposto e fatto approvare in Aula (nonostante le motivate contestazioni dei Progressisti: si veda l'intervento in Aula dello scrivente) un emendamento della maggioranza (di allora), integrato da un sub-emendamento del Governo (allora in carica), sul quale riposano, ora, le contraddizioni e i dubbi interpretativi denunciati (come anticipato, peraltro, nel ricordato intervento dello scrivente, in uno con la proposta contestuale di un più chiaro e lineare emendamento alternativo);

che la maggioranza (di allora) ed il Governo (allora) in carica, infatti, hanno proposto ed approvato, fra l'altro, un emendamento subemendato (ora diventato comma 4, lettera d), del citato articolo 13), che prevede la deroga al «blocco» del pensionamento di anzianità, appunto, «per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994»;

che il riferimento alle «procedure avviate (...) anteriormente alla data del 31 dicembre 1994» risulta innovativo rispetto alla corrispondente previsione di decreto-legge nella stessa materia;

che a tale innovazione pare collegata, tuttavia, una interpretazione della disposizione in esame (lettera *d*), del comma 4 del citato articolo 13, appunto), che esclude - dalla prevista ipotesi di deroga al «blocco» - i lavoratori che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale (come richiesto dalla disposizione testè citata), sia pure in dipendenza della soggezione del datore di lavoro a procedura concorsuale (articolo 3 della legge n. 223 del 1991, e successive modifiche) oppure della stipulazione di contratto di solidarietà (articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984;

che siffatta interpretazione, ad avviso dello scrivente, non ha giuridico fondamento;

che si impone, tuttavia, un immediato intervento dell'attuale Governo (ben più solerte, rispetto al precedente, nel dare risposta alle interrogazioni) - nella forma ritenuta più idonea (circolare esplicativa, legge, decreto-legge di interpretazione autentica, eccetera) - per ovviare ai dubbi interpretativi prospettati (nonchè a quelli che hanno formato oggetto di precedenti interrogazioni dello scrivente),

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda prendere per ovviare ai dubbi interpretativi denunciati.

(3-00530)

FALQUI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che secondo l'OMS e l'EPA americana il «rischio benzene» è tale da creare il presupposto per il lancio di un vero e proprio allarme sanitario per la sua cancerogenicità e che secondo recenti stime elaborate da queste organizzazioni si prevede un rischio aggiuntivo di cancro ogni 100.000 abitanti esposti alla sostanza e 4 casi di leucemia per ogni milione di individui esposti ad 1 mg/m<sup>3</sup>;

che il benzene è un composto usato non solo come antidetonante, al posto del piombo, nelle benzine verdi, ma anche come additivo nelle benzine super;

che da articoli di stampa del 20 settembre 1994 si è venuti a conoscenza del fatto che il Governo stava preparando un decreto-legge anti-benzene che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 settembre 1994;

che a seguito di tale notizia apparsa sui giornali, un gruppo di senatori con la mozione 1-00024 del 23 settembre 1994, impegnava il Governo - in attesa che il Parlamento venisse a conoscenza e discutesse la sostanza del testo di legge che il Governo si accingeva a preparare - a dare disposizioni all'Istituto superiore di sanità e, a livello regionale, ai servizi multizonali di prevenzione, perchè conducessero un'approfondita indagine conoscitiva sulle concentrazioni di benzene presenti nell'aria di città italiane quali Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo;

considerato:

che il rischio di cancerogenicità è ormai ubiquitario in Italia e che tutta la popolazione abitante nelle grandi città è sicuramente esposta agli effetti di tale inquinante ed alla cumulazione di altri potenti agenti cancerogeni e mutageni presenti nell'aria;

che, nonostante sia necessario che vengano adottati al più presto provvedimenti legislativi appropriati anti-benzene, è fermo dal 13 ottobre 1994 l'iter parlamentare del disegno di legge n. 252, che introduce delle norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e fissa dei limiti massimi di concentrazione del benzene e di altre sostanze inquinanti nella composizione delle benzine con e senza piombo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti abbia preso il Governo a seguito della mozione summenzionata;

se e con quali misure intenda intervenire per regolamentare e minimizzare il «rischio benzene».

(3-00531)

**DELL'UOMO, ROSSO, CAPPELLI, BINAGHI, ANDREOLI.** - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che nel 1993 la Telecom Italia chiese al comune di Ferrara di innalzare, in deroga al Piano regolatore, un traliccio ripetitore di telefonini cellulari alto 37 metri in un cortile di un palazzo sito in via Pascal;

considerato che ricerche effettuate in Svezia, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America (si veda la rivista «Focus» del maggio 1993) hanno rilevato che queste microonde provocano alle persone esposte danni ai tessuti con presenza di tumori alla pelle, leucemie, danni agli occhi, impotenza, eccetera;

ritenuto che anche l'onorevole Raffaele Costa, allora Ministro della sanità, aveva incaricato i competenti uffici del Ministero di una ricerca per verificare i danni alla salute derivanti da queste emissioni di microonde,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere a tutela della salute dei cittadini del comune di Ferrara.

(3-00532)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**MACERATINI, PONTONE.** - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il presidente del consiglio comunale di Napoli, senatore Michele Florino, è stato recentemente fatto oggetto di gravi episodi di intimidazione;

che tali episodi sono iniziati con un tentativo di aggressione in consiglio comunale al senatore Florino da parte di un gruppo sedicente di «disoccupati organizzati», propugnatori delle autodefinitesi «liste di lotta» per l'accesso privilegiato ai corsi di formazione professionale;

che, successivamente, il senatore Florino è stato raggiunto da una serie di telefonate minatorie e che il tutto è culminato nel

ritrovamento di due proiettili inesplosi nei pressi dell'abitazione dello stesso senatore Florino,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti provvedimenti e quali immediate misure il Governo intenda assumere per garantire la personale sicurezza del senatore Florino e il libero esercizio delle sue funzioni di parlamentare e di presidente del consiglio comunale di Napoli e per restituire alla stessa città un clima di legalità e di civile confronto democratico.

(4-03625)

**BRUNO GANERI.** - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, richiede, per l'applicazione e per il diritto alla pensione di anzianità, due requisiti: la presentazione della domanda di collocamento in pensione entro il 28 settembre 1994 e l'accettazione della domanda, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza;

che per il personale della scuola vige un principio di «specialità» (già riconosciuto con circolare n. 34 del Ministero della pubblica istruzione del 26 gennaio 1995), in virtù del quale, ai fini dell'applicazione del citato articolo 13, comma 5, della legge n. 724 del 1994 deve farsi riferimento soltanto alla data di presentazione della domanda e non anche alla data di accettazione della stessa, non essendo, nel caso di specie, prevista l'accettazione, entro la medesima data, dagli ordinamenti dell'amministrazione scolastica (stante il fatto che per detto personale la decorrenza effettiva del collocamento in pensione avviene con effetto dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo),

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di chiarire, con l'interpretazione autentica, il significato dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 724 del 1994 e se, quindi, il personale della scuola che abbia prodotto domanda entro il 28 settembre 1994 possa essere collocato in pensione con le decorrenze previste dall'articolo 13, comma 5, della succitata legge, ancorchè la domanda non sia stata accolta entro la medesima data del 28 settembre 1994.

(4-03626)

**CADDEO, BAGNOLI.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che una legge del 1908, la n. 105, con una visione propria di una civiltà contadina vieta il lavoro notturno per i panificatori;

che le sanzioni previste da questa normativa arcaica e superata dai tempi sono state in modo assurdo ed inaccettabile aggravate dal decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994, per cui questa regolamentazione appare in controtendenza rispetto alla direttiva CEE n. 104 del 1993 che consente il lavoro notturno e ne disciplina le modalità;

che l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 758 è prevista per il 27 aprile 1995 con sanzioni che arrivano all'arresto fino ad un mese per quei panificatori che cominciassero a lavorare prima delle quattro del mattino;

che tale fatto sta suscitando proteste giustificate da parte di questa categoria artigiana e potrebbe persino provocare difficoltà nel garantire ai consumatori l'approvvigionamento del pane fresco;

che esiste una proposta di legge depositata in Parlamento che prevede l'abrogazione della legge n. 105 del 1908;

che i tempi di approvazione di questa proposta possono slittare oltre il 27 aprile, mentre è invece urgente adeguare la normativa ai tempi e a quella flessibilità del lavoro sempre più auspicata,

si chiede di sapere se non si condivide l'esigenza di regolamentare la materia abrogando la legge del 1908 con un provvedimento che appare giustificato dall'urgenza.

(4-03627)

**CRIPPA, MARCHETTI.** - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il prefetto della provincia di Firenze ha disposto «per esigenza di ordine pubblico» la requisizione dell'hotel President, sito in Firenze;

che la durata della requisizione è fissata in tre mesi e la relativa indennità è stata stabilita in lire 380 milioni;

che in sostanza un albergo è diventato una caserma di polizia;

che nel comunicato diffuso dai dipendenti della società che gestisce l'albergo si sostiene che entro il 15 aprile 1995 tutto il personale dell'albergo sarà licenziato e che l'albergo, presumibilmente previa stipula di contratto di locazione, continuerà ad alloggiare le forze di polizia, mentre lo Stato dovrà accollarsi una spesa annua relevantissima;

che è giusto che lo Stato risolva il problema degli alloggi per il personale della polizia di Stato, ma sembra che si sia scelta una soluzione sommaria e costosa, che determina problemi occupazionali in un momento nel quale questi problemi sono già così gravi,

gli interroganti chiedono di conoscere quali determinazioni si intenda assumere per garantire che i dipendenti della società che gestisce l'albergo requisito non siano vittime di un provvedimento prefettizio che sarebbe stato opportuno non assumere ma che sarebbe, comunque, assurdo far gravare sui lavoratori.

(4-03628)

**SENESE, STAJANO, BONAVITA, CASADEI MONTI, RUSSO, GALLO, MIGONE, PELELLA, SICA, BERTONI, SMURAGLIA, FAGNI, ROSSI, DE LUCA, BAGNOLI, MASULLO.** - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che tra i problemi più acuti che l'università italiana presenta si colloca quello di un crescente discredito dei concorsi a cattedra, a proposito dei quali appena qualche mese fa il Ministro dell'epoca - commentando il recente annullamento di ben cinque concorsi - ebbe ad ammettere pubblicamente che «un livello di degenerazione dei concorsi come l'attuale non si era mai raggiunto» (si veda «Il Tempo» del 15 dicembre 1994);

che sempre più frequenti ormai sono le prese di posizione provenienti da ambienti e personalità qualificate, le quali denunciano in tale delicata materia l'abbandono di ogni regola di correttezza e imparzialità

ed il progressivo scadere della discrezionalità in arbitrio e favoritismo; queste prese di posizione, generalmente argomentate e consapevoli, vengono sempre più spesso riprese dalla grande stampa ed alimentano presso i cittadini una diffusa sfiducia nei confronti dell'istituzione universitaria;

che in questo quadro, così pregiudizievole per l'immagine della nostra università, si inserirebbe lo svolgimento del concorso a cattedre di professore di prima fascia di diritto civile conclusosi qualche mese fa ed oggetto di numerose e pesanti critiche da parte di eminenti studiosi della materia, gravato da molti ricorsi in varie sedi, argomento di commenti aspri da parte dei giornali;

che in particolare è stato denunciato:

a) che la qualifica di professore di prima fascia sarebbe stata attribuita a candidati la cui produzione scientifica, oltre che quantitativamente scarsa, non è attinente al diritto civile;

b) che la qualifica di professore di prima fascia sarebbe stata attribuita a candidati già giudicati, sulla base degli stessi titoli, come inidonei a conseguire il titolo di professore di seconda fascia (in alcuni casi addirittura esclusi, sulla base di quella produzione, dall'ammissione a sostenere la prova orale);

c) che la qualifica di professore di prima fascia sarebbe stata negata a candidati che, a differenza dei vincitori, avevano già conseguito, con esiti brillanti, la qualifica di professore associato sulla base di un giudizio lusinghiero ed unanime che esprimeva la convinzione della commissione circa una raggiunta, piena maturità scientifica,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se i fatti come sopra esposti corrispondano a verità e, in caso affermativo, quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare per evitare che la procedura concorsuale richiamata in premessa si concluda con l'emanazione di atti illegittimi che, al di là delle prevedibili reazioni degli interessati, accrescerebbero il disagio nel quale oggi versa il mondo accademico;

più in generale, quali provvedimenti si intenda adottare per arrestare il processo di degenerazione dei concorsi universitari ed avviare, in questo delicatissimo settore così gravido di incidenza sul clima morale e intellettuale del paese, la necessaria opera di risanamento e rigenerazione.

(4-03629)

**PEDRIZZI.** - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la giunta comunale di Cisterna di Latina, con deliberazione n. 78 del 10 gennaio 1995, ha conferito al perito elettronico Roberto Incollingo l'incarico di verificare la congruità dei preventivi di spesa relativi alla manutenzione degli automezzi di proprietà comunale, riferiti all'anno in corso;

che il provvedimento, reso esecutivo in via di urgenza, ha praticamente esautorato, senza plausibili motivi, il perito meccanico Massimo Pontesili che aveva rivestito l'incarico nel 1994;

che la nomina, come da conferma scritta del presidente del collegio dei periti industriali della provincia di Latina, non poteva essere as-

segnata all'Incollingo in quanto perito elettronico, nomina che, invece, trattandosi di valutazioni su un settore specificatamente meccanico, si sarebbe dovuta conferire ad un perito diplomato in quest'ultimo ramo, come chiaramente enuncia l'articolo 16 del regolamento professionale;

che la specializzazione del perito risulta essere un requisito fondamentale per l'attribuzione dell'incarico, giustificandosi in caso contrario ogni azione di denuncia sull'invalidità della delibera comunale, rimessa all'autorità giudiziaria, da parte del Pontesilli che, in possesso della qualifica richiesta, si è visto immotivatamente estromesso;

che la professionalità peritale, secondo ricorrenti voci circolanti nell'ambiente locale, sarebbe stata ritenuta inefficiente dal momento che il Pontesilli, recentemente eletto alla presidenza del circolo di Alleanza nazionale di Cisterna, si sarebbe venuto a trovare in posizioni politiche non in linea con quelle del sindaco; circostanza questa non tenuta neppure troppo nascosta dalla massima autorità cittadina, non nuova a simili prese di posizione come risulta dall'esposto-denuncia presentato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Latina dallo stesso Massimo Pontesilli,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di effettuare gli opportuni accertamenti al fine di verificare se il comportamento del massimo rappresentante civico in questione, indotto anche da motivi verosimilmente estranei alla questione della cosa pubblica, possa configurare eventuali ipotesi di reato anche alla luce della non corretta applicazione di un regolamento che, ancorchè professionale, risulta non per questo meno cogente;

se e presso quale ufficio giudiziario, in che fase, per quale reato ed a carico di chi sia pendente un procedimento penale in riferimento ai fatti di cui sopra.

(4-03630)

**MOLTISANTI.** - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che lo sforzo che un piccolo cantiere navale deve sostenere per continuare ad esistere e per assicurare occupazione è enorme;

che è tale la situazione del cantiere navale «Cafisi e Scala» di Pozzallo (Ragusa);

che da decenni la loro esistenza continua ad essere ignorata dagli organi preposti a tali attività;

che la recente legislazione di riordino della materia portuale (legge 28 gennaio 1994, n. 84), con la prevista classificazione dei porti, individua le autorità ad essi preposte;

che la legge n. 84 del 1994 ha previsto il trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali;

che tale servizio ha in carico circa 600 unità lavorative ed una quarantina di mezzi (pontoni, draghe, rimorchiatori, eccetera) inattivi da mesi, nonostante il persistere dei relativi oneri a carico del bilancio dello Stato;

che a fronte di questi enormi sprechi esiste il «dramma» come quello dello scalo d'alaggio «Balata» per il quale nessuno si cura di libe-

rarlo dalla sabbia che madre natura si diverte a trasportare da est ad ovest,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi urgenti si intenda disporre al fine di normalizzare le situazioni denunciate e di grave danno, oltre che per gli operatori di detti scali, per le casse dello Stato.

(4-03631)

MULAS. - *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.*

- Premesso:

che, nonostante il decreto ministeriale 15 febbraio 1983 sancisca di fronte a una qualsiasi situazione di rischio di inquinamento, anche potenziale, l'obbligo per le USL di aumentare la frequenza dei campionamenti per le analisi delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento idrico-potabile, tale dettato è stato più volte disatteso nel comune di Olbia (Sassari);

che in data 2 marzo 1993, con ordinanza n. 28, l'allora sindaco di Olbia dichiarava la non conformità per usi umani e alimentari dell'acqua erogata in rete potabilizzabile dall'impianto ESAF della regione Agnata, a causa della presenza nella stessa di un'elevata percentuale di alluminio e di composti organoalogenati;

che tutt'oggi l'ordinanza sopra citata è ancora in vigore;

che, come riferito in varie date sulla stampa locale, l'ESAF avrebbe inviato il 7 dicembre 1994 alla USL e ai comuni di Arzachena, Palau, Santa Teresa di Gallura, Sant'Antonio, Lugosanto, Aglientu, Olbia e Golfo Aranci un fax nel quale comunicava la non conformità delle acque per uso umano, avvertendo che il riavvio della disinfestazione nell'impianto del Liscia era stato attuato con l'utilizzo del biossido di cloro in sostituzione dell'ipoclorito di sodio;

che la situazione potrebbe palesare ulteriori motivi di pericolo poichè un esteso tratto della condotta idrica di Olbia, contro ogni disposizione normativa a tutela della salute pubblica, risulta costruito in amianto, materia altamente cancerogena e recentemente motivo di allarme lanciato con vasta eco anche dalla stampa nazionale;

che tutto ciò è avvenuto senza che le autorità comunali, nonostante abbiano decretato la non potabilità delle acque pubbliche, palesassero i reali pericoli cui si esponevano i cittadini;

che, come inoltre denunciato dal «telefono pulito» di Sardigna Natzione, numerosi sono stati i casi di pericolo per la salute pubblica e sempre più frequenti i casi di irritazioni e allergie manifestatesi dopo l'utilizzo dell'acqua proveniente dai pubblici impianti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare e soprattutto quali interventi si intenda disporre per fronteggiare l'attuale stato di emergenza e adeguare la rete idrica pubblica alle vigenti disposizioni di legge al fine di tutelare la salute pubblica;

se si ritenga doveroso disporre immediati accertamenti in loco al fine di perseguire le responsabilità sottese alla situazione denunciata.

(4-03632)

DE NOTARIS, DI MAIO, LUBRANO di RICCO, GALLO, FAGNI, LORETO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che le dichiarazioni di obiezione di coscienza e di richiesta di ammissione al servizio civile, ai sensi della legge n. 772 del 1972, si concentrano solitamente negli ultimi mesi dell'anno ed in particolare nel mese di dicembre;

che a tutt'oggi la stragrande maggioranza dei giovani riconosciuti obiettori e che avevano presentato la loro domanda nel dicembre 1993 non sono stati ancora assegnati in servizio civile;

che risulta agli scriventi che la Direzione generale della leva stia incontrando grosse difficoltà nell'assegnamento in servizio degli obiettori che hanno presentato domanda nel dicembre 1993, anche perchè in questi anni è stato aperto un numero sufficiente di convenzioni con enti per l'accoglimento in servizio dei suddetti obiettori;

che risulta inoltre agli scriventi che il direttore generale della leva abbia dato disposizione per l'esame delle cartelle mediche di chi ha presentato domanda di obiezione nel dicembre 1993, onde individuare i giovani con minori indici di idoneità fisica e porli conseguentemente in congedo;

che l'eventuale congedo per minore indice di idoneità fisica richiama la pratica seguita per il cosiddetto «congedo per esubero» dal servizio militare di leva, ma non si può non sottolineare come per il servizio civile non sia previsto dalla normativa alcun esubero,

si chiede di sapere:

se quanto indicato in premessa risponda al vero;

in caso affermativo, sulla base di quale normativa si stiano predisponendo i congedi per obiettori con minore idoneità fisica e che hanno presentato domanda di obiezione nel dicembre 1993 e se non si ritenga che tale pratica sia in pieno contrasto con la normativa vigente in tema di servizio di leva obbligatorio.

(4-03633)

ROSSI, SERRI, CAPONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Per sapere se si intenda proporre o assumere adeguate iniziative al fine di risolvere la grave questione relativa ai mutui in ECU; è noto infatti che negli scorsi anni moltissimi cittadini hanno contratto mutui in ECU; secondo le stime dell'ABI, sono stati accessi almeno 150.000 mutui, secondo la Federconsumatori 500.000; la ragione del ricorso al mutuo in ECU era nella sua convenienza: di fronte a un rischio di oscillazione del cambio del 6 per cento i tassi di interesse erano mediamente più bassi del 2 per cento.

Prima della svalutazione della lira e dell'uscita della nostra moneta dallo SME, l'ECU era quotato 1.500 lire circa; ora la sua quotazione supera le 2.180 lire e vi sono motivi per ritenere che la moneta europea possa apprezzarsi ancora di più; si comprendono le ragioni di preoccupazione di tanti cittadini sui cui redditi pesano le rate di pagamento di mutui che, dapprima convenienti, risultano essere ora molto onerose, o addirittura insopportabili.

Di fronte a tale situazione i sottoscritti senatori ritengono urgentissima l'iniziativa del Governo finalizzata a dare certezza di aspettative ai soggetti interessati al pagamento delle rate dei mutui in ECU.

(4-03634)

VILLONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il palazzo sito in Napoli all'Arenaccia, nelle vie Pinto e Lahalle, già destinato a sede di agenzia SIP, è di proprietà del Ministero del tesoro;

che è stata accertata la pericolosità dell'edificio in questione per la diffusa presenza di fibre di amianto;

che sussiste un rischio grave per la salute dei cittadini della zona;

che è stata più volte richiesta - anche con interrogazioni parlamentari - la rimozione del rischio anzidetto;

che invece, da ultimo, risulta sia stata iniziata una mera opera di tamponatura, con ogni evidenza insufficiente ed inidonea alla rimozione del rischio anzidetto,

si chiede di sapere come si intenda procedere, con la massima urgenza, per la definitiva rimozione delle fibre di amianto e del conseguente inaccettabile rischio per la salute dei cittadini napoletani.

(4-03635)

MACERATINI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la signora Alba Calcagno, risultata idonea al concorso di revisore (decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 4271) al Ministero delle poste, dopo lunga attesa veniva a conoscenza che l'amministrazione delle poste aveva assunto candidati idonei;

che questi candidati risultavano collocati in graduatoria deteriore rispetto all'interessata e fra questi il 763, notevolmente distante rispetto al 593;

che al conseguente atto stragiudiziale di diffida la Calcagno riceveva il 19 gennaio 1994 una risposta dall'amministrazione delle poste (protocollo n. 202037/CONC.U.P./15 Bis/LS);

che in tale risposta, pur condiscendendo la posizione dell'interessata più favorevole rispetto alle persone idonee assunte, si partecipava che l'amministrazione «non ritiene di dover accogliere la sua richiesta non ravvisando motivi di pubblico interesse»;

rilevato:

che la motivazione non sussiste in quanto la Calcagno - numero di graduatoria 593 - dal momento che viene decretata l'utilizzazione degli idonei, diventa titolare di diritti che nulla hanno a che vedere con il pubblico interesse, peraltro non definito con atto del Ministro;

che la sua assunzione non è aggiuntiva ma era preliminare e pregiudiziale;

che agli assunti per ricorso al Consiglio di Stato era stato riconosciuto un torto in conseguenza del quale la Calcagno si considera danneggiata notevolmente dalla ignorata graduatoria e questo è palesemente pregiudizievole per i propri diritti;

che nella fattispecie si potrebbe configurare anche il reato di omissione d'atti d'ufficio oppure un abuso di potere che discrimina soggetti con eguale diritti,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo ritenga di dover adottare per sanare, oggi per allora, questa situazione di palese e clamorosa ingiustizia.

(4-03636)

DEMASI, COZZOLINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che gli imprenditori del Mezzogiorno sono disposti a portare lo Stato in tribunale pur di ottenere il pagamento dei crediti vantati in base alla legge n. 64 del 1986 e, quelli che non credono nell'efficacia di una causa, sono pronti a mobilitarsi con una serrata o a «chiedere la testa» dei responsabili di un ritardo lungo quanto i conti in rosso delle aziende interessate;

che in un recente sondaggio è emerso:

a) che il 65 per cento degli imprenditori meridionali intervistati ha dichiarato di essere stato costretto a indebitarsi pesantemente con le banche in attesa di entrare in possesso dei finanziamenti promessi dallo Stato e, nel 35 per cento dei casi, di essere stato costretto a ridurre i piani di espansione;

b) che il 70,5 per cento degli intervistati ha affermato di non aver potuto assumere nuovo personale in quanto i mancati benefici della legge n. 64 del 1986 hanno provocato un freno allo sviluppo delle aziende (il 9 per cento di esse ha dovuto licenziare ed il 20,5 per cento sta meditando di liquidare l'attività);

c) che, senza la promessa di finanziamenti da parte dello Stato, gli industriali del Sud avrebbero comunque dato vita all'investimento, magari reperendo altrove i fondi (38 per cento) o modificando i propri piani (38,5 per cento), mentre un quarto degli interpellati non avrebbe proprio investito;

che sono ancora fermi 1.655 miliardi per la formazione professionale;

che, seppure si sia riusciti ad utilizzare solo una parte delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea, è mancata del tutto, invece, l'attivazione del fondo di rotazione che doveva coprire la quota di cofinanziamento nazionale, nonostante ci fosse stato un preciso invito da parte del Consiglio dei ministri a privilegiare (non solo nel Mezzogiorno) quelle attività che avevano la possibilità di recepire quei fondi europei altrimenti persi per l'Italia;

che, nonostante il recente «arrivo» da Bruxelles di 29.000 miliardi per il 1994-99, per gli incentivi industriali servono ancora circa 21.000 miliardi,

gli interroganti chiedono di sapere quali interventi urgenti si intenda disporre al fine di rimuovere le cause (o i responsabili delle cause) dei ritardi sì da restituire efficienza all'apparato dello Stato e doveroso sostegno alle imprese.

(4-03637)

GRIPPALDI, DEMASI, COZZOLINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'IRI ha espresso all'unanimità una «valutazione positiva» dell'offerta dell'imprenditore milanese Riva per l'ILVA Laminati piani (ILP-l'azienda che racchiude il maximpianto di Taranto, il maggiore d'Europa);

che il prezzo offerto, secondo fonti autorevoli, non è inferiore a 2.200 miliardi, con pagamento diluito in almeno tre anni;

che la valutazione viene ritenuta in linea con il patrimonio netto a fine 1994, dichiarato dall'IRI, comprendente i 700 miliardi di utile stimato per il 1994 ma non ancora certificato con un bilancio;

che con l'ILP di Taranto il gruppo Riva, finora a controllo e gestione strettamente familiari, quadruplicherà il fatturato (3.147 miliardi nel '94) ed entrerà nel club dei principali gruppi siderurgici d'Europa,

gli interroganti, con riferimento ai commenti apparsi sulla stampa, chiedono di conoscere i motivi per i quali «per le aziende in perdita si ricorre ad aste e mercati, mentre per i gioielli di Stato si risolve tutto in famiglia».

(4-03638)

GALLO, DE NOTARIS, FAGNI, LORETO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il cittadino italiano Domenico Pascaretta, nato il 4 dicembre 1972 a Bellinzona in Svizzera, ha il dovere di assolvere agli obblighi di leva;

che nel 1990 gli veniva recapitata la cartolina precetto per la visita di idoneità alla leva militare ma, come è prassi per gli italiani residenti all'estero, si recava in consolato per ottenere la dispensa provvisoria;

che il 9 marzo 1990 veniva dispensato dalla leva militare, poi - recatosi in Italia per un'esperienza di un anno nell'associazione «Papa Giovanni XXIII» - decideva di restare definitivamente in Italia diventando immediatamente soggetto alla leva;

che il 17 giugno 1994 inoltrava dichiarazione d'obiezione di coscienza presso il distretto militare di Salerno - in quanto iscritto nelle liste di leva di Viesti (Potenza) - al Ministero della difesa e alla Direzione generale della leva, ottava divisione;

che il 4 agosto 1994 il distretto militare di Salerno, tramite notifica, invitava Domenico Pascaretta a presentarsi in distretto per accertamenti; il tutto si risolveva telefonicamente;

che il 12 settembre 1994 effettuava la visita medica di tre giorni per verificare l'idoneità al servizio militare, dalla quale risultò abile e arruolato alla leva;

che il 16 settembre 1994 gli veniva comunicato, tramite raccomandata del distretto militare di Salerno, che l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza era inviata alle autorità superiori per la determinazione;

che il 24 gennaio 1995 gli veniva recapitata la cartolina precetto secondo la quale il 14 marzo 1995 Domenico Pascaretta avrebbe

dovuto presentarsi presso il ventottesimo reggimento «Pavia» a Pesaro entro le ore 12;

che il 29 gennaio 1995 gli veniva notificato il mancato accoglimento del riconoscimento dell'obiezione di coscienza, in quanto la dichiarazione non era stata prodotta nei termini previsti; secondo l'amministrazione della Difesa la dichiarazione avrebbe dovuto essere prodotta a Lugano nel 1990 ovvero sessanta giorni dalla prima cartolina pre-cetto;

che era intenzione di Domenico Pascaretta di rifiutare l'assunzione del servizio militare perchè era sua forte intenzione dichiararsi obiettore di coscienza in caserma il 14 marzo;

che la legge n. 772 del 1972 recante «Norme in materia di obiezione di coscienza», successivamente modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, all'articolo 2 recita: «I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento»;

che l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, recante «Leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica» precisa la definizione del momento in cui si assume l'arruolamento ovvero «obbliga all'arruolamento coloro che, nel concorso alla leva, siano stati riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei al servizio alle armi»;

che Domenico Pascaretta, presentando dichiarazione di obiezione di coscienza prima dell'arruolamento, ha rispettato il termine stabilito dalla legge n. 772 del 1972 e successive modifiche;

che l'ottava divisione della Direzione generale della leva del Ministero della difesa ha interpretato il termine per la presentazione della dichiarazione di obiezione di coscienza - quello riferito all'epoca della dispensa - senza considerare che il termine di riferimento per la chiamata alle armi è quello dell'arruolamento ovvero di una fase successiva rispetto a quella prevista dall'articolo 8 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», dove si afferma che «i rimpatriati prima del compimento del ventiseiesimo anno di età sono obbligati a presentarsi alle armi», si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di riconoscere a Domenico Pascaretta la sua dichiarazione di obiezione di coscienza;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere al fine di evitare a Domenico Pascaretta l'imputazione del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza;

quali provvedimenti intenda prendere - comprovato che si tratta di un errore di interpretazione delle leggi dello Stato - da parte dell'amministrazione della Difesa - al fine di impedire che l'ottava divisione della Direzione generale della leva del Ministero della difesa possa assumere altre simili arbitrarie interpretazioni di precise disposizioni di legge;

quali provvedimenti intenda assumere al fine di far conoscere agli scriventi le modalità di gestione della pratica di Domenico Pascaretta visto che gli è stata notificata la cartolina precetto il 24

gennaio 1995 e gli è stata notificata la reiezione della dichiarazione di obiezione di coscienza il 29 gennaio 1995.

(4-03639)

CARCARINO, MANZI, SALVATO. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che lo sfruttamento delle acque dei torrenti alpini per la produzione di energia idroelettrica rappresenta, anche grazie alle massicce sovvenzioni pubbliche, una opportunità economica ed un mezzo di sostegno alla produzione di energia elettrica, ma non è privo di gravi conseguenze sul territorio, perfino all'interno delle aree protette come i parchi nazionali;

che le regioni alpine stanno assentendo un gran numero di concessioni per il prelievo delle acque per la produzione di energia elettrica, nonostante sia riconosciuto come oltre il 90 per cento dei corsi d'acqua delle Alpi sia sfruttato a questo scopo;

che la produzione di energia elettrica rappresenta soltanto uno dei molteplici usi delle acque superficiali e che manca al momento una sufficiente conoscenza delle risorse disponibili ed una pianificazione del loro sfruttamento, allo scopo di razionalizzarlo e ridurre le conseguenze sull'ambiente acquatico;

che l'Italia ha sottoscritto la Convenzione delle Alpi, che la impegna ad una politica del territorio alpino attenta alle conseguenze ambientali;

che da parte dell'ambiente scientifico e degli stessi responsabili della pianificazione a livello regionale si dimostra una crescente preoccupazione per gli effetti dell'eccessivo utilizzo delle acque a scopi idroelettrici, come testimoniato da numerosi convegni tra cui quello di Belluno del 27 maggio 1994 e quello di Torino del 27 gennaio 1995, a cura rispettivamente della provincia di Belluno e della regione Piemonte;

che è interesse della collettività mantenere una parte del territorio e quindi degli ambienti acquatici in condizioni di naturalità, sia per motivi naturalistici che per la loro importanza economica, quali elementi di richiamo turistico e di mantenimento di una risorsa, l'acqua, sempre più preziosa;

che la situazione economica generale impone la razionalizzazione dell'impiego del denaro pubblico, evitando di beneficiare ristrette categorie a danno della collettività,

si chiede di sapere:

se sia previsto o si intenda prevedere un monitoraggio delle risorse disponibili ed un piano per la pianificazione del loro sfruttamento;

se sia prevista una sospensione o una drastica riduzione dei cospicui contributi pubblici attualmente erogati a favore dei piccoli impianti idroelettrici sulla base delle leggi n. 9 e n. 10 del 1991;

se sia prevedibile una revisione della politica tariffaria che attualmente premia più chi costruisce piccoli impianti idroelettrici per cedere energia rispetto a coloro che li costruiscono per usi propri e cedono l'esubero, comprendente una diminuzione del prezzo corrisposto a tali impianti per chilowattora a prodotto; quanto pagato attualmente a tali

produttori idroelettrici è ben superiore al costo sostenuto dall'Enel per produrre la stessa quantità di energia;

se sia prevedibile un intervento, anche legislativo, che imponga alle regioni di sospendere il rilascio di ulteriori concessioni per il prelievo di acqua per piccoli impianti idroelettrici, finchè non siano disponibili i piani di bacino;

se e quali altri interventi siano previsti nel settore e, in particolare, quelli per una reale incentivazione del risparmio energetico e della massimizzazione della efficienza energetica, in particolare la cogenerazione.

(4-03640)

PIERONI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la chiesa di San Gervasio dei Bulgari Sclavini in località Ponte Rio di Mondolfo (Pesaro e Urbino), monumento di grande interesse storico, memoria della penetrazione nella valle del Cesano delle tribù al seguito dei Longobardi, da tempo attende di essere restaurata, riscoperta, valorizzata;

che il continuo rinvio degli impegni più volte pubblicamente assunti dalla giunta comunale di Mondolfo, ente proprietario dello storico edificio, di procedere alla progettazione esecutiva indispensabile per finanziare l'intervento di restauro sta causando il degrado delle strutture della chiesa, il cui recupero appare sempre più a rischio,

si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di non consentire all'ente proprietario di eludere le proprie responsabilità e salvare così uno dei monumenti storici più singolari della regione Marche.

(4-03641)

DI ORIO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che la realizzazione della variante sulla strada statale n. 260 Picente, nella tratta da Pizzoli fino a Cagnano Amiterno (L'Aquila), essendo parte del vitale collegamento con Amatrice, Rieti ed Ascoli Piceno, attraverso la strada statale n. 4 Salaria, è ritenuta dalle autorità regionali, locali e dalla popolazione dell'Abruzzo opera non più rinviabile in quanto capace di contribuire allo sviluppo socio-economico della zona interessata e di alleviare i disagi attuali della popolazione (l'arteria, infatti, è quotidianamente interessata da traffico pesante relativo al cementificio della Sacci di Cagnano Amiterno, polo occupazionale di notevole importanza, i cui mezzi creano nella situazione attuale pericoli per l'incolumità pubblica);

che per la costruzione del secondo lotto fino a Cagnano Amiterno è stata redatta la progettazione esecutiva corredata da tutti i pareri di legge per cui l'opera è immediatamente cantierabile;

che l'ANAS ha incluso nel piano decennale della viabilità di grande comunicazione, nella prima fascia degli interventi, l'adeguamento del tronco L'Aquila-Amatrice della strada statale n. 260 Picente, prevedendo nel 1991 una spesa di 65 miliardi, dei quali 25 relativi al tratto di cui sopra;

che in seguito a ciò, è stato elaborato un progetto per la strada in questione attualmente fermo presso la direzione generale dell'ANAS (è lì dal marzo 1992) la quale, dopo averlo approvato tecnicamente, non ha ancora dato l'approvazione economica, necessaria per l'inizio dei lavori;

che in anni passati c'era stato un impegno da parte dell'ANAS più volte reiterato agli amministratori locali di finanziare il secondo lotto ricorrendo ai fondi ordinari, ma da oltre un anno non fa più cenno a questa eventualità;

che più volte la regione Abruzzo ha sollecitato l'ANAS all'approvazione della tratta in questione, inserendola dal canto suo nelle proposte di priorità regionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga ancora valide le ragioni che spinsero l'ANAS e la regione Abruzzo ad inserire i lavori di adeguamento della strada statale n. 260 Picente sia nel piano decennale che fra le priorità regionali;

se non ritenga oportuno, per quanto di sua competenza, sollecitare la direzione generale dell'ANAS a dare corso alla relativa pratica ferma da tre anni, il cui esito positivo e il cui finanziamento interessano direttamente l'economia e la popolazione di tre importanti zone: l'Alta valle Aterno, il comune dell'Aquila e il comune di Amatrice.

(4-03642)

MICHELE, COVIELLO, GRUOSSO, SICA. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che con ordinanza ministeriale n. 182 del 2 dicembre 1989 sono state impartite le istruzioni necessarie per lo svolgimento della procedura di convalida dei titoli di assistente sociale;

che con l'articolo 1 del suddetto provvedimento è stabilito che le università e gli istituti di istruzione universitaria avrebbero dovuto portare a termine le operazioni di convalida dei titoli di assistente sociale conseguiti nell'ordinamento precedente al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, entro il 20 febbraio 1991;

che il termine per la presentazione della domanda di convalida era fissato al 20 febbraio 1990;

che alcune università - a quanto risulta agli scriventi - in particolare l'Università degli studi di Napoli «Federico II», hanno proceduto alla convalida dei titoli di assistente sociale oltre il termine fissato nonostante che le domande fossero state presentate, così come richiesto dall'ordinanza ministeriale, entro il 20 febbraio 1990;

che, a causa di questo ritardo nella convalida, non imputabile certamente alla volontà dei soggetti interessati, ma soltanto a carenze organizzative e burocratiche delle università, molti assistenti sociali si sono visti rifiutare le istanze di iscrizione nell'albo per aver conseguito la convalida oltre il termine ultimo fissato del 20 febbraio 1991;

che questo fatto provoca un'evidente situazione di danno per numerose persone alle quali è stato negato un diritto per l'esercizio del quale hanno posto in essere tutti gli adempimenti loro richiesti,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario emanare un provvedimento che sani queste situazioni e consenta agli assi-

stenti sociali che hanno richiesto la convalida dei loro titoli entro il 20 febbraio 1990 di essere iscritti negli albi professionali.

(4-03643)

**DEMASI, COZZOLINO.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che la categoria dei tassisti svolge un ruolo determinante per la mobilità urbana ed extraurbana;

che tale funzione è resa insostituibile a causa della inefficienza cronica dei pubblici servizi di trasporto;

che l'attività di conducente di auto pubblica è, negli ultimi tempi, gravata di rischi che di per sè rappresentano un costo aggiuntivo a quelli notevoli che l'esercizio comporta;

che la categoria sta attraversando, per i fatti congiunturali, un periodo di crisi legata alla riduzione delle corse giornaliere dovuta alla difficoltà economica che rallenta scambi di persone e mezzi;

che tale crisi è aggravata dagli oneri che cadono a carico dei tassisti;

che la insopportabilità di essi ha ridotto la categoria a proclamare lo stato di agitazione,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno procedere con urgenza ad un incontro con le associazioni di categoria per accogliere le richieste degli operatori principalmente in materia di:

imposta di occupazione di suolo pubblico;

normativa di disciplina del servizio nelle aree aeroportuali;

abrogazione per i conducenti di auto pubbliche da piazza dell'obbligo di iscrizione al registro dei mestieri ambulanti.

(4-03644)

**FORCIERI.** - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il litorale lunense nel tratto che si estende dalla foce del fiume Magra fino al torrente Parmignola è soggetto da alcuni decenni ad un vistoso processo erosivo che ne ha profondamente alterato la primitiva configurazione, determinando una perdita macroscopica di arenile ed un generalizzato dissesto delle spiagge;

che l'origine e l'evoluzione del fenomeno sono legate ad una stretta concomitanza di fattori naturali e di interventi umani, cui non sono estranei i massicci prelievi di materiale inerte dall'alveo del vicino fiume Magra, avvenuti in particolare nel corso degli anni '60 e nei primi anni '70;

che tuttavia nè l'arresto delle escavazioni nel Magra, nè le opere parziali di contenimento dell'erosione, realizzate in parte sul finire degli anni '60 ed in parte in questi ultimi anni, sono stati sufficienti a contrastare il processo erosivo nel suo complesso;

che anzi questi interventi hanno spesso avuto esiti contraddittori, alterando il limitato ripascimento di alcuni tratti costieri con la più marcata erosione di altri tratti e provocando quindi nuove alterazioni, che di fatto compromettono ulteriormente il ripristino dell'equilibrio naturale;

che, infine, si sono abbattute sulla zona, a più riprese nel corso di questi anni e con particolare gravità in queste ultime settimane, alcune mareggiate di insolita violenza che ripetutamente hanno provocato un notevole arretramento della linea di battigia, sottraendo in misura ingente l'arenile esistente, compromettendo pesantemente la stabilità e la sopravvivenza economica di gran parte degli stabilimenti balneari pubblici e privati, determinando una situazione di potenziale pericolo per le infrastrutture viarie e per l'abitato;

che, finora, si sono susseguite «voci» di studi, progetti, appalti, eccetera, senza che si sia concretizzato alcunchè,

l'interrogante chiede di sapere se e quali progetti di intervento siano in corso, in quale stadio si trovi l'iter procedurale e quando sia prevedibile l'avvio dei lavori sempre più urgenti e necessari.

(4-03645)

CASILLO. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che nelle venti regioni della nostra Repubblica vi sono degli istituti di pena ed in parecchi si tengono, affidati ad enti convenzionati con le regioni, dei corsi di formazione professionale, anche in rispetto dell'articolo 117 della nostra Costituzione;

che nella regione Puglia tali corsi sono affidati all'Ente pugliese di cultura popolare ed educazione professionale che li gestisce nelle carceri di Bari, Foggia, Trani, Turi, eccetera;

che da notizie riportate dalla stampa tale ente sostiene di non potere, a causa dello scarso riconoscimento economico, seguitare a farli svolgere, e comunque a gestirli;

in considerazione della rilevanza sociale di tali corsi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che si svolga una indagine conoscitiva, a livello nazionale, al fine di confrontare quanto speso in tutte le regioni ove si svolga attività analoga, la tipologia corsuale, quanti allievi-reclusi frequentino tali corsi, quanti li concludano, quanti eventualmente mettano a frutto, in concreto ed una volta scontata la pena, la professionalità acquisita in tali attività corsuali;

che tale indagine, che dovrebbe venire svolta con la massima sollecitudine anche al fine di coordinare le eventuali risultanze per l'attività corsuale del prossimo anno formativo, venga effettuata rilevando e studiando gli atti finali relativi ai corsi svolti al fine di consentire eventuali risparmi di spesa o, comunque, un impegno di spesa serio e mirato a conseguire risultati ottimali.

(4-03646)

CADDEO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che nell'ormai lontano 7 febbraio 1989 l'assessore regionale alla sanità della regione autonoma della Sardegna ha indetto un concorso pubblico per il conferimento di numerose sedi di farmacie vacanti o di nuova istituzione;

che tutte ricadono nella provincia di Cagliari e precisamente ad Assemini, 5 a Cagliari (di cui una nel Borgo Sant'Elia), una

a Monserrato, Carbonia e Dolianova, 2 a Quartu Sant'Elena ed una a Selargius, Capoterra, Castiadas e Narcao;

che a distanza di ben sei anni incredibili lungaggini, dovute alle nomine e alle ripetute dimissioni dei commissari d'esame, hanno finora impedito lo svolgimento del concorso;

che, al momento, ad ostacolare l'avvio del concorso è la mancata nomina da parte del Ministro della sanità di un commissario *ad acta* che sulla base delle norme vigenti dovrebbe provvedere alla costituzione della commissione d'esame;

che ulteriori ritardi non sarebbero comprensibili nè tollerabili mentre quartieri di città o interi comuni si vedono privati di un servizio di primaria necessità ed i loro abitanti vengono sottoposti a disagi ingiustificati, mentre molti farmacisti disoccupati attendono da troppi anni un'occasione di lavoro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa gravissima situazione e se non intenda procedere con la massima urgenza ad emettere il necessario decreto di nomina del commissario *ad acta*.

(4-03647)

BOSCO - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che l'Autovie venete spa è concessionaria ANAS per la tratta autostradale Trieste-Verona;

che all'ANAS spetta l'approvazione di ogni appalto deciso dal consiglio di amministrazione della società Autovie venete;

che, per quanto riguarda i lavori in fase progettuale, il periodo di attesa che l'ANAS richiede per le proprie verifiche può essere considerato accettabile;

che, però, per quanto riguarda le varianti ai lavori in corso d'opera, l'espressione del parere richiede un'attesa che va dai ventiquattro a trenta mesi e che tali termini rendono impossibile la gestione dei lavori;

che per le suddette ragioni gli amministratori della società Autovie venete sono, talvolta, costretti a far procedere i lavori anche in assenza del nulla osta dell'ANAS per non incorrere in sanzioni contrattuali o ad una sospensione dei lavori,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni l'ANAS necessita di tempi così lunghi per qualsiasi approvazione o parere tecnico sui lavori delle proprie concessionarie;

se sia possibile, in qualche modo, sopperire a tali lunghe attese superando sia le difficoltà sopra menzionate sia i costi aggiuntivi che ne derivano.

(4-03648)

WILDE, BRUGNETTINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che il comune di Peschiera e l'associazione «Pro Lago» hanno presentato al tribunale civile di Verona un esposto perchè si accerti l'il-

legittimità dei versamenti nelle acque del lago di Garda attraverso il collettore sub-lacuale e quindi si identifichino le cause e si suggeriscano soluzioni in merito;

che il presidente della provincia di Verona, Alberto Fenzi, ha dato notizia di uno stanziamento da parte dello stato di oltre 22 miliardi per lavori al collettore, di cui:

12 miliardi per il ripristino ed il completamento della tratta dell'Alto lago;

3 miliardi e 200 milioni per la condotta in galleria di punta San Viglio;

6 miliardi per il raddoppio della condotta sub-lacuale San Viglio-Visano;

400 milioni a completamento del circuito televisivo di controllo presso l'impianto di depurazione;

che in data 12 maggio 1994 è stata presentata una dettagliata interrogazione parlamentare (4-00134) inerente ai problemi del collettore ed il 22 giugno 1994 ne è stata presentata un'altra (4-00579) inerente il problema del depuratore, strettamente collegato al collettore; entrambe le interrogazioni, nonostante l'importanza dell'argomento, sono tutt'ora prive di risposta,

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda a verità che il comune di Peschiera ha inviato al Ministero di competenza il materiale necessario per dare risposte in merito (nonostante ciò, non si è ancora avuta risposta) e quali siano le motivazioni;

se lo stanziamento di 22 miliardi annunciato dal presidente della provincia di Verona sia sufficiente a risolvere gli enormi problemi evidenziati nell'interrogazione 4-00134;

se e come si intenda far operare l'agenzia speciale del Garda istituita per risolvere in modo più snello tali problematiche;

se non si ritenga che il problema del collettore di Peschiera e il problema del depuratore, evidenziati nell'interrogazione 4-00134 del 22 giugno 1994 (ancora priva di risposta), debbano essere risolti congiuntamente;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-03649)

**MAFFINI, REGIS.** - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il personale dell'ENEA è distribuito sul territorio nazionale in maniera totalmente disomogenea, in particolare rispetto ai settori dell'industria che dovrebbero costituire i principali utilizzatori dei risultati della ricerca applicata richiesta all'Ente;

che in particolare solo il 15 per cento di detto personale ha sede nei centri di Bologna e provincia, mentre esiste una fortissima concentrazione dello stesso nell'area romana (più del 70 per cento del totale);

che le residue competenze dell'ENEA riguardanti il cosiddetto «presidio nucleare», fatte salve quelle relative alla gestione dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento degli impianti nucleari, sono accentrate

nel settore energia nucleare da fissione (FISS), con direzione a Bologna e che oggi conta meno di 140 addetti, quasi tutti con sede a Bologna e di cui solo circa 110 operano su attività di interesse per il FISS;

che le competenze di ingegneria e sperimentazione del suddetto personale del FISS trovano già alcune importanti applicazioni anche in altri campi dell'energia, dell'innovazione tecnologica e dell'ambiente e sono tali da poter essere ampiamente utilizzate in tali campi;

che le spese per le attività di ricerca dell'ENEA nel 1995 possono essere coperte solo da accordi di programma con i Ministeri e da commesse esterne, nazionali o comunitarie, in quanto la riduzione del contributo ordinario dello Stato per l'ente, da 508 miliardi nel 1994 a 450 miliardi nel 1995, non lascia pressochè alcuno spazio per il finanziamento di dette attività;

che non esiste ancora un accordo di programma riguardante l'energia nucleare da fissione e che, quindi, essendo i finanziamenti comunitari molto scarsi su tale argomento ed essendo la domanda nazionale pressochè nulla, il settore FISS, diversamente da altre unità dell'Ente, ha grandissime difficoltà a reperire all'esterno i finanziamenti necessari per le proprie attività, nonostante esso riesca ad acquisire commesse comunitarie anche su tematiche non nucleari;

che i fondi assegnati dall'Ente al settore FISS per le proprie attività sono passati (al netto di quelli trasferiti dallo stesso ad altre unità o a società partecipate) da circa 1.700 milioni nel 1994 a circa 330 milioni nel 1995, con una riduzione dell'80 per cento circa;

che di detti 330 milioni ben 280 sono però a copertura di spese per accordi internazionali stipulati negli anni passati e che quindi solo 50 milioni potranno essere in realtà utilizzati dal FISS per le proprie attività;

che per i motivi già citati la suddetta drastica riduzione dei finanziamenti assegnati al FISS non può essere in alcun modo compensata da un aumento delle entrate relative a finanziamenti esterni che infatti sono passati da circa 1.650 milioni nel 1994 ad un ammontare presunto di circa 1.700 milioni nel 1995, fra l'altro non tutti utilizzabili all'interno del FISS;

che già nel 1994 i fondi assegnati al FISS per le proprie attività (circa 1.700 milioni) erano oltre cinque volte inferiori alle spese del personale del settore che opera su tali attività (circa 8.900 milioni) e corrispondevano ad una spesa insignificante per attività di ricerca (inferiore a 15 milioni per addetto);

che i vertici dell'ENEA perseguono sistematicamente da molti anni una strategia, già più volte apertamente denunciata dal personale dei centri di Bologna e provincia, tesa ad accentrare nell'area romana la gestione delle attività condotte presso detti centri e di potenziale grande interesse per il rilancio degli stessi, relegando i tecnici in essi operanti ad un ruolo di mero supporto operativo e svilendo quindi le professionalità esistenti in Emilia-Romagna;

che quanto sopra denunciato per il FISS costituisce solo un esempio particolarmente eclatante dell'attuale drammatica situazione dei centri di Bologna e provincia dell'ENEA a che tale situazione si inserisce in un più generale quadro disastroso riguardante l'Ente

intero, del quale l'alta dirigenza dello stesso è pesantemente responsabile come già denunciato in una precedente interrogazione;

che è quindi necessaria ed urgente una drastica riorganizzazione dell'ENEA nell'ambito del riassetto complessivo del sistema della ricerca nazionale,

si chiede di sapere:

se non si intenda effettuare un'azione di controllo sulla correttezza della gestione dell'ENEA, in relazione alle evidenti disparità territoriali sull'impiego delle risorse pubbliche, umane e finanziarie e in particolare all'evidente strategia di disgregazione delle competenze esistenti nei centri emiliano-romagnoli;

se sia giustificabile il mantenimento nell'Ente, con gli obiettivi assegnati, di un settore (il FISS), ancorchè considerato strategico nello scenario delle opzioni energetiche europee, privo dei mezzi necessari per svolgere le proprie attività, con il conseguente spreco di denaro pubblico;

se non sia viceversa necessario ed urgente o dare attuazione ad un accordo di programma che permetta il passaggio da «presidio» a «opzione nucleare» o modificare gli obiettivi del FISS, trasformandolo in un settore di ingegneria e sperimentazione;

se non sia in ogni caso indispensabile che l'Ente assegni al FISS le risorse finanziarie necessarie per il mantenimento delle sue competenze;

se non si intenda svolgere tutte le azioni necessarie presso la direzione dell'ENEA affinché l'Ente operi per il mantenimento e la valorizzazione delle professionalità già esistenti a Bologna e provincia, nell'ambito di un corretto processo di decentramento delle attività e delle relative responsabilità;

se non si ritenga più in generale necessario evitare un ulteriore deterioramento dell'ENEA, che lo condurrebbe in tempi brevissimi al collasso totale, con gravissimo spreco di risorse umane e finanziarie;

se a tal fine non si ritenga indispensabile e molto urgente, come primo passo di una drastica riorganizzazione dell'ENEA, sostituirci l'alta dirigenza, che è corresponsabile dell'attuale disastrosa situazione dell'Ente e che, obbedendo da sempre soltanto a logiche di potere, non è in grado di operarne il necessario rilancio.

(4-03650)

PELELLA, FAGNI, DONISE. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che il personale viaggiante (conduttori e capitreno) della Ferrovie dello Stato spa operante sui treni a media e lunga percorrenza era stato dotato di macchinette MAEL per consentirgli rapide operazioni di quantificazione tariffaria;

che da qualche settimana sono entrate in vigore le nuove tariffe ferroviarie;

che per l'applicazione delle stesse il suddetto personale viaggiante deve fare ricorso alla consultazione del nuovo tariffario;

che una tale operazione sarebbe certamente più agevole, meno dispendiosa di tempo e forse meno esposta ad errori qualora fosse eseguita servendosi delle suddette macchinette MAEL a ciò predisposte;

che da tempo il personale viaggiante, che ne era stato dotato, ne è sprovvisto dovendo le suddette macchinette MAEL essere sottoposte ad operazioni di manutenzione;

che tali operazioni non sono state, fino ad oggi, eseguite per il mancato rinnovo del relativo controllo tra Ferrovie dello Stato spa e l'azienda a ciò deputata;

che ciò produce la giacenza e l'inutilizzazione di dotazioni di notevole costo,

si chiede di sapere:

quali reali ragioni impediscano l'esecuzione delle operazioni di manutenzione delle macchinette MAEL;

se non si ritenga che concreto sia il rischio che le suddette dotazioni possano diventare materiale inutilizzato pur essendo - pare - le stesse tecnologicamente valide;

se non si reputi che siffatta situazione si traduca in danno economico per le stesse Ferrovie dello Stato spa ed in disagi per il personale viaggiante.

(4-03651)

**GANDINI, ROSSO.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il 20 dicembre 1994 è stata inoltrata al Ministero del tesoro istanza *ex articolo 25 del codice civile per l'annullamento della delibera* 12 dicembre 1994, assunta dalla fondazione Cassa di risparmio di Alessandria e concernente il conferimento della partecipazione di controllo dalla stessa fondazione detenuta nella Cassa di risparmio di Alessandria spa nella costituenda *holding* Carinord spa, con attribuzione di una partecipazione pari al 27,36 per cento nel capitale di quest'ultima;

che l'annullamento della delibera del 12 dicembre 1994 è stato chiesto per insanabile contrasto con la legge e con l'atto costitutivo, anche in considerazione dei particolari effetti negativi alle ragioni patrimoniali della stessa fondazione;

che analoga istanza è stata presentata da alcuni amministratori della fondazione Cassa di risparmio di Carrara, anch'essa partecipante alla costituzione della *holding* Carinord spa;

che nei giorni scorsi è stata presentata ulteriore nota integrativa con ulteriori deduzioni da parte di numerosi ricorrenti;

che nella giornata di lunedì 6 marzo 1995 è stata votata dal consiglio di fondazione la decadenza del consigliere professor Maurizio Cavallari con la motivazione di un presunto conflitto di interessi, legato alla opposizione dallo stesso svolta sia all'interno della fondazione tramite ricorso al Ministero del tesoro sia in sede giudiziaria avanti il tribunale di Alessandria contro la delibera di cessione della maggioranza di azioni della Cassa di risparmio di Alessandria spa da parte della fondazione alla *holding* Carinord spa in concambio di azioni di minoranza della *holding* stessa;

che nella giornata di martedì 7 marzo 1995 il professor Cavallari ha presentato un esposto presso la procura della Repubblica di Alessandria, contenente anche un richiamo ad altro esposto presentato in precedenza dallo stesso consigliere per minacce di morte a lui recapitate via posta a Milano, scritte da anonimi dalla città di Alessandria, an-

corchè non risultino a tutt'oggi elementi di connessione tra questo fatto e quelli esposti in precedenza,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano le valutazioni del Governo sui gravi fatti esposti in premessa e in altri atti del sindacato ispettivo rimasti senza risposta, anche al fine di impedire un eventuale aggravarsi della situazione, e se non ritenga di esprimersi sia in merito ai ricorsi presentati al Ministero del tesoro sia in merito alla legittimità della decadenza del consigliere, come conseguenza dell'opposizione da lui posta in essere.

(4-03652)

**BENVENUTI, MIGONE.** - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, con le norme dettate dal decreto 4 marzo 1994;

che tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

che tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

che lo stesso canone viene richiesto anche per bacini che erano stati rifiutati (perchè «non utilmente collocati in graduatoria») in base al piano di assegnazione poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e TV locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto) hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, che ai punti 4 e 5 prevede, tra l'altro, che canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge n. 223 del 1990 all'articolo 22 (comma 1, lettera b), prevede un canone per ogni concessione complessiva e all'articolo 3, comma 9, sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purchè contigue, bacini peraltro che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora, nè definiti nè formalizzati mancando il piano di assegnazione;

se non consideri profondamente ingiusto che mentre vengono applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato si operi per appesantire l'onere dell'ottenimento, legittimo, della concessione alla quale i soggetti interessati hanno diritto.

(4-03653)

**CIONI, BENVENUTI, MIGONE.** - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Per sapere se il Governo sia al corrente delle allarmanti notizie diffuse da alcuni organi di stampa mediorientali, secondo cui in Iraq è in atto un'escalation di attività militari che potrebbe preludere a un'offensiva di grande portata contro la popolazione kurda - che vive nella zona di sicurezza creata dall'ONU al di sopra del 36° parallelo - e a sud contro la popolazione sciita.

In particolare è segnalata un'intensa attività di artiglieria contro le città kurde di Kalar, Kifri, Ciamciamal, Ainkawa e Leilan, mentre unità della guardia repubblicana sono dislocate vicino Arbil; a sud sono in corso combattimenti nella città del Kut, mentre sono state inviate truppe a Bassra, Omara a Nassria per far fronte a possibili rivolte popolari.

Sempre secondo queste fonti di stampa, tali movimenti militari, di per sé oltremodo inquietanti, acquistano poi un significato ancora più preoccupante per la coincidenza con lo schieramento di truppe turche ai confini del Kurdistan, che lascia temere un'azione a tenaglia dell'esercito iracheno e di quello turco per debellare le milizie kurde; peraltro, la consapevolezza del pericolo che incombe ha spinto le fazioni rivali del PDK e del PUK a concludere un accordo difensivo e a schierare le loro truppe assieme alle milizie islamiche in alcune zone del paese.

Si chiede altresì di sapere:

se il Governo italiano sia in grado di fornire notizie più precise sulla situazione in Iraq, con particolare riguardo al Kurdistan;

ove le informazioni riferite siano esatte, cosa il Governo intenda fare - anche in seno all'Unione europea e al Consiglio di sicurezza dell'ONU - per indurre il governo iracheno e quello turco a desistere dai propositi offensivi e ritirare le rispettive truppe.

(4-03654)

**BOSO.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'attuale Silvio Berlusconi Finanziaria SA fu fondata il 23 dicembre 1987 sotto il nome di Finanziaria d'investimento international SA holding, atto del registro delle società lussemburghesi n. B27172, con sede Boulevard Royal 26;

che soci fondatori sono la Finanziaria d'investimento Fininvest spa, rappresentata dal signor Francesco Micale, Lux., e Giovanni Vitto, Fonde de pouvoir principale, di Senningerberg (Lux.), capitale iniziale 40.000 dollari;

che fino al 1° settembre 1989 la Fininvest spa portava il capitale sociale dagli iniziali 40.000 dollari ai 50 milioni di dollari ed in

seguito a 60 milioni di dollari ed in più la società cambiava nome in Silvio Berlusconi Finanziaria;

che si introduceva un cambiamento importante nello statuto: la Silvio Berlusconi Finanziaria di Lussemburgo poteva imprestare soldi alle società del gruppo;

che la Silvio Berlusconi Finanziaria controlla le seguenti società (in grassetto vengono evidenziate le società più attive):

Rete Europa Int., sede: Antille olandesi Curaçao (100 per cento);

Rete Europa Int. Ltd. sede: Londra (100 per cento);

Tricon SA Paris (33 per cento);

Société Immobilière OMC Corp, sede: Panama (100 per cento);

Euroloterie SA Luxe (60 per cento);

Principal Com. Ltd, sede: Tortola, Virgin Islands britanniche (100 per cento);

Principal Televisio Ltd, Tortola, Virgin Islands britanniche (100 per cento);

Sport Image Inst. Ltd, Londra (100 per cento);

Reteitalia UK Ltd, Londra;

Libra Communications Ltd, Londra;

Scanmore Ltd, La Valletta, Malta (100 per cento);

Lion Communications Ltd, La Valletta, Malta (100 per cento);

che l'analisi del bilancio per l'anno 1989 (rapporto A. Anderson) è interessante per alcune anomalie: i massimi profitti delle società Silvio Berlusconi Finanziaria SA di Lussemburgo provengono da società ubicate nei paradisi fiscali, dove è situata anche la maggior parte del capitale delle controllate;

che 383 miliardi di lire dei 3.943 miliardi di lire attivo netto della Silvio Berlusconi Finanziaria risultano prodotti dalle società dei paradisi fiscali e 5.271 miliardi del capitale sociale delle società controllate di un totale di 7.417 si trova nelle società dei paradisi fiscali, in particolare nella OMC di Panama, che da sola figura per 5.150 miliardi di lire nel bilancio;

che anche la Lion Communications Ltd di La Valletta risulta particolarmente attiva;

che il rapporto di revisione della società Arthur Anderson (registro n. 26037/91) del 25 aprile 1991 inquadra molto chiaramente il ruolo della Silvio Berlusconi Finanziaria di Lussemburgo del gruppo;

che l'elemento più interessante della gestione 1990 è quello dell'introduzione completa della società Finanziaria di Investimento SA nelle operazioni finanziarie effettuate per le società del gruppo italiano; è il primo passo verso la creazione di una tesoreria centralizzata «straniera» con l'obiettivo di concentrare tutte le disponibilità finanziarie in una sola società e di poter intervenire su tutte le società del gruppo intero; l'altra funzione importante della «tesoreria» è quella di essere così l'intermediario nella conclusione dei finanziamenti sulle marche europee;

che tra i nomi dei finanziatori del gruppo Fininvest (tra cui sono: P. Hyman Morton, Raphael Recanati, Jean-Francois Clarey, Henri Klein, Maurice Nissim, Elia Molha, Nery Cohen, Aaron Benatoff, Franco San-

tini, Oudi Recanati, Joseph Assaruf, Jean-Pier Cottier, Bixio-Bossi, Renzo Rezzonico, Fausto Rezzonico, Florence Ley-Ravello, Ivette Grut, Augusto Arnold, Jolanda Krutli, Alfredo Nosedà, Angelo Maternini, Gianfranco Mombelli, Giovanni Botta, Remo Cademartori, Cesare Val-sagra-can, Umberto Naccaroni, Ercole Doninelli, Stefania Doninelli, Carlo Koloffel, Arno Ballinari fu Giovanni, Gary William, Abramo Merulan, Dino Marini, Pierfrancesco e Luigi Campana, Guido Caroni, Enzo Tognola) risultano anche personaggi implicati nella «Banda della Magliana», personaggi del clan Ciancimino a Milano e riciclatori di denaro con l'impresa Texson;

che, per quanto sopra esposto, risulta evidente (si presume) che la massa di denaro illecito - che circola con traffici e grazie ad alcuni dei personaggi sopra descritti - confluisce nei bilanci di società italiane, anche quotate in borsa, non veritieri (falsi), senza alcun controllo da parte degli organi competenti italiani; una considerazione è lecita: più la lira cade e più è facile, con denaro all'estero, sanare la situazione delle società italiane del gruppo, a scapito però degli italiani,

l'interrogante chiede di sapere se e con quale urgenza i Ministri in indirizzo intendano intervenire su fatti così gravi, che tanto male recano all'Italia.

Si rende noto che copia della presente interrogazione verrà inviata alla Consob, alla procura della Repubblica di Milano e alla Guardia di finanza di Milano.

(4-03655)

MANFROI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che l'onorevole Vittorio Sgarbi, transitando in provincia di Belluno in direzione Cortina d'Ampezzo nella giornata di domenica 5 marzo 1995, scortato da tre (o quattro) auto di servizio dei carabinieri, in località Longanone subiva un grave incidente che coinvolgeva tutto il convoglio;

che sul posto si trovava casualmente un fotografo de «Il Gazzettino» che, apprestandosi a scattare delle foto dell'incidente, veniva costretto dai carabinieri a desistere e a consegnare il rullino delle foto scattate;

che, secondo quanto risulta all'interrogante, il viaggio dell'onorevole Sgarbi non rivestiva alcun carattere ufficiale, ma aveva come scopo la pubblicità di un suo libro e la propaganda per la sua parte politica,

l'interrogante chiede di conoscere:

chi abbia disposto, a quale titolo e a fronte di quali rischi, che il parlamentare in questione fosse dotato di una scorta così consistente;

nel caso in cui l'uso della scorta configuri un abuso, a chi verranno addebitate le spese di questa e di altre precedenti trasferte private dell'onorevole Sgarbi e i danni conseguenti all'incidente;

per quali ragioni e in base a quali disposizioni i carabinieri della scorta procedevano al sequestro dei rullini fotografici, imponendo in tal modo una censura alla libertà di stampa degna soltanto di regimi fascisti o stalinisti di deprecata memoria.

(4-03656)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00529, del senatore Pieroni, sulla penetrazione della criminalità organizzata nella gestione di attività illegali contrastanti la difesa dell'ambiente;

*11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

3-00530, del senatore De Luca, sulla deroga al «blocco» del pensionamento di anzianità *ex* articolo 13 della legge n. 724 del 1994;

*13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00531, del senatore Falqui, sulla cancerogenicità del benzene.